

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 37.

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2008, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2008, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2008, n. 27.

Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 «Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale» Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2008, n. 17-126/Leg.

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.

Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente la «Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della provincia cofinanziati dal fondo sociale europeo».. Pag. 20


REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 settembre 2008, n. 0262/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico). Approvazione Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2008, n. 0264/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonche detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69-74 della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 31



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2008, n. 0265/Pres.

Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale). Approvazione Pag. 34

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 14.

Misure per migliorare la qualità della vita dei pazienti in terapia anticoagulante Pag. 35

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 15.

Interventi in favore dei soggetti celiaci Pag. 37

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 «Disposizioni in materia tributaria» e abrogazione della legge regionale n. 14 dicembre 1990, n. 43 «Determinazione della tassa automobilistica regionale». Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 17.

Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale Pag. 38

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2008, n. 47.


Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). . . Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 48.

Disposizioni speciali relative ai beni immobili destinati a finalità espositive o congressuali Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2008, n. 49/R.

Regolamento ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale Pag. 42



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 37.

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 19 del 28 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;
- b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;
- c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;
- d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;
- e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
- f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
- g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

Art. 2.

Attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Le denominazioni «agriturismo», «azienda agrituristica» e la qualifica di «operatore agrituristico» sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:

- a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscela di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa);
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.

5. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell'educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'art. 12.

6. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agrituristico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

Art. 3.

Attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.

2. Si intende per ittiturismo l'attività connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, nei limiti definiti dall'art. 11, e consistente nelle attività di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche.

3. Le denominazioni di «pescaturismo» e «ittiturismo», nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.

TITOLO II

ATTIVITÀ AGRITURISTICA


Art. 4.

Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:

- a) l'azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;
- b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l'allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda.



3. Con il regolamento di cui all'art. 12 la regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l'espletamento delle specifiche attività agrituristiche.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:

a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;

b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.

5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.

6. Le attività ricreative o culturali di cui all'art. 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. Le modalità di apertura dell'attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 12 e comunque l'apertura dell'attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell'arco dell'anno.

Art. 5.

Immobili destinati all'attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 9 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:

a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'art. 230-bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agrituristico ai sensi del comma 3.

3. Le zone a prevalente interesse agrituristico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:

a) i territori dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

b) i territori dei comuni individuati dal regolamento di cui all'art. 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati edificati da meno di dieci anni.

5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica

comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l'accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica. L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi l'immobile è soggetto a vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all'agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38).

Art. 6.


Ospitalità in camere e unità abitative

1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e sempreché venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.

2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonché una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purché il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.

3. Fatto salvo quanto già autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agrituristiche devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.



Art. 7.

Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio.

2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d'acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 12 comma 1, anche tenuto conto delle diverse tipologie dei mezzi di soggiorno autonomo.

3. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell'applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto. Per quantitativi superiori è necessario l'attivazione di un specifico laboratorio.

3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l'uso della cucina domestica.

4. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.

5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto come previsto dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 9.

Elenchi regionali degli operatori agrituristici

1. La regione istituisce l'elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il prosieguo amministrativo previsto dall'art. 10.

3. Con il regolamento di cui all'art. 12 vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

4. L'iscrizione è consentita anche con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12 attraverso apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione effettuando le opportune verifiche.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica, nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

7. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:

a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;

c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

8. La regione comunica al comune, alle comunità montane e ai consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

9. Qualora l'azienda agricola che esercita l'attività agrituristica non si configuri come azienda agriturismo-venatoria, l'operatore agriturismo può presentare motivata domanda alla provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 10.

Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal comune ove viene svolta l'attività medesima. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa dal comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 9, che provvedono alle relative annotazioni in un'apposita sezione dello stesso.

2. L'autorizzazione specifica le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. È possibile, previa comunicazione al comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.

3. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'art. 15.

4. Sono consentite, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12, forme di immediato avvio delle attività da parte delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, a darne comunicazione alla regione. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al comune e alla regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO


Art. 11.

Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'art. 3, risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12 comma 2.

2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:

a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento da prodotti di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte;



b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore.

3. La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale.

4. È istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 12 comma 2.

5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo.

6. Con il regolamento di cui all'art. 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonché di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta. Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

7. Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l'attività agrituristica, per quanto compatibili.

8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli artt. 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività ittituristica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 12.

Regolamenti

1. Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:

a) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'art. 19 ivi comprese quelle previste dall'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

b) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'art. 4;

d) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l'attività agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività agricola;

e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'art. 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;

g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

h) le modalità per avvalersi della dichiarazione di inizio attività a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

j) le modalità di apertura dell'attività agrituristica;

k) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'art. 2 comma 5;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:

a) modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo;

b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;

c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

d) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;

e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;

f) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;

g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;

h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienicosanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;

i) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;

j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;

k) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

l) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;

m) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;

n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

Art. 13.

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

1. La regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.

TITOLO V

OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI


Art. 14.

Obblighi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 deve:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla regione e dalle altre autorità competenti;

b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;



c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;

d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione notificandola al Comune;

g) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

h) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

i) comunicare al comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui agli artt. 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;

j) comunicare alla provincia i dati previsti dall'art. 3 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 4, ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);

k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'art. 14.

2. L'autorizzazione è revocata dal comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall'elenco regionale;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal comune alla regione e alla comunità montana o al consorzio dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Art. 16.

Vigilanza e controlli

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della regione di cui all'art. 9 comma 5 e all'art. 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. I comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla regione annualmente una relazione che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la regione esercita il potere sostitutivo.

Art. 17.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 7.500.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.500.

3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione, di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 18.

Contributi

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli artt. 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2. La regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, peschaturistiche ed itturistiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.

3. La regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)).

4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.

5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente ai contributi alle aziende agrituristiche, sono delegate alle comunità montane e ai consorzi dei comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio all'Area II-Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale e all'Area XIII-Agricoltura, Economia Montana-U.P.B. 13.107 che assume la denominazione «Spese per i Servizi di Sviluppo Agricolo», Area XIV-Industria e piccola e media impresa-U.P.B. 14.204, che assume la denominazione «Interventi a favore dell'attività della pesca e dell'acquacoltura marittima, dell'agriturismo, del peschaturismo, dell'ittiturismo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 18, comma 6 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 - Spesa per le deleghe ad Enti locali.



Art. 20.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di cui all'art. 12.

Art. 21.

Norme abrogative e transitorie

1. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell'agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 12 comma 1.

2. Restano valide le iscrizioni all'elenco regionale istituito dall'art. 7 della legge regionale n. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1996 per l'esercizio dell'attività agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

4. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all'art. 12, alle disposizioni previste dalla presente legge.

5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'elenco regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'art. 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l'attività, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 novembre 2007

BURLANDO

09R0218

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2008, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»

1. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «la razionalizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, la qualificazione»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio»;

c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«e-bis) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente.»;

d) al comma 3 dell'art. 1:

1) le parole: «determina gli» sono sostituite dalle seguenti: «definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli»;

2) le parole: «e metano» sono sostituite dalle seguenti: «, di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.»;

e) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole: «gas metano» sono aggiunte le seguenti: «, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti)»;

f) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 dopo la prima citazione della parola: «rete» è aggiunta la seguente: «ordinaria»;

g) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 le parole: «dall'ufficio tecnico di finanza (UTF)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'agenzia delle dogane»;

h) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'art. 18 e previ studi di scenario affidati all'Istituto regionale di ricerca (IRER), trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:

a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l'evoluzione della rete distributiva;

d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.»;

i) al comma 2 dell'art. 3 le parole: «e metano, nonché per la determinazione degli» sono sostituite dalle seguenti: «, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno, nonché gli indirizzi generali per gli»;

j) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Sistema informativo). — 1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.


2. L'Agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.

3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).»;

k) la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri»;

l) alla lettera i) del comma 1 dell'art. 5, dopo le parole: «esercizio provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione»;



m) la lettera n) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;»;

n) al comma 2 dell'art. 5 le parole: «se istituito e operante» sono soppresse;

o) al comma 2 dell'art. 6:

1) le parole: «criteri urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «criteri di inquadramento territoriale»;

2) le parole: «la concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso di costruire»;

p) il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale (PRG) o del piano di governo del territorio (PGT) non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici.»;

q) dopo il comma 4 all'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.

4-ter. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali i comuni possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio il titolare dell'impianto vi provvede.»;

r) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 l'alinnea è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'art. 1, comma 3;

b) l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.

1-ter. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 3, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

1-quater. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 1-bis pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.»;

3) al comma 2 le parole: «la concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso a costruire»;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.»;

s) all'alinnea del comma 1 dell'art. 8 dopo le parole: «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «al comune territorialmente competente»;

t) al comma 2 dell'art. 8 la parola: «UTF» è sostituita dalla seguente: «Agenzia delle dogane»;

u) l'art. 9 è abrogato;

v) al comma 2 dell'art. 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della Direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.»;

w) la lettera d) del comma 3 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

«d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;»;

x) la lettera e) del comma 3 dell'art. 10 è abrogata;

y) i commi 2 e 3 dell'art. 13, sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.»;

z) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;


b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'Agenzia delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato preventivamente entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla pre-



venzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.»;

aa) al comma 2 dell'art. 15 le parole: «, oppure nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione abbia presentato richiesta di volontario trasferimento o concentrazione dell'impianto.» sono soppresse;

bb) al comma 1 dell'art. 16 la parola: «UTF» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia delle dogane»;

cc) all'alinea del comma 1 dell'art. 17 dopo le parole: «idoneo cartello», sono aggiunte le parole «fornito dai titolari delle autorizzazioni e»;

dd) al comma 1 dell'art. 18 la parola: «ristrutturazione» è sostituita dalla seguente: «qualificazione»;

ee) la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 è sostituita dalla seguente:

«a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune.»;

ff) all'art. 21:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature, chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; violi il divieto di cui all'art. 11, comma 1, o eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.»;

2) al comma 3 gli importi «300,00» e «1000,00» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «500» e «2.000»;

3) al comma 4 l'importo: «di 1.000,00» è sostituito dal seguente: «da 1.000 euro a 2.000»;

gg) l'art. 23 è così sostituito:

«Art. 23 (Norma finanziaria). — 1. Alle spese per le attività di indirizzo programmatico relative al programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione, di cui all'art. 3 e per il monitoraggio del processo di razionalizzazione di cui all'art. 4, comma 1, si provvede con le apposite risorse stanziare all'UPB 7.2.0.2.186 «Studi, ricerche e altri servizi» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 agosto 2008

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/687 del 29 luglio 2008)

08R0556

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2008, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale).

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 42 del 13 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15

1. Alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse statale e regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 dell'art. 1 è il sostituito dal seguente:

«3. La regione, sussistendo la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il titolo III della presente legge, nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.»;

b) dopo il comma 9 dell'art. 3, è inserito il seguente:

«9-bis. La procedura di cui al comma 9 è attivata solo se espressamente previsto nell'ambito dell'intesa sottoscritta con il Governo ai sensi dell'art. 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.»;

c) al comma 6 dell'art. 4, dopo le parole «comma 9», sono aggiunte le parole «e 9-bis.»;

d) al comma 1 dell'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La procedura di cui ai commi 2 e 3 è attivata solo se espressamente previsto nell'ambito di una specifica intesa con il Governo che potrà altresì stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.»;


e) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole «Presidente della Giunta regionale», sono inserite le parole «se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge.»;

f) il comma 3 dell'art. 10, è sostituito da seguente:

«3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all'art. 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l'estensione dell'area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della società concessionaria e in accordo con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.»;

g) al comma 1 dell'art. 11 le parole «i concessionari» sono sostituite dalle parole «i soggetti aggiudicatori, compresi i concessionari di cui alla parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163/2006.»;

h) il comma 1 dell'art. 12 è abrogato.



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 ottobre 2008

Roberto FORMIGONI

(Omissis).

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/699 del 30 settembre 2008)

09R0144

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2008, n. 27.

Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario al n. 44 del 28 ottobre 2008 del *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto e ispirandosi alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riconosce e valorizza, nelle sue diverse forme ed espressioni, il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio lombardo o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero o comunque riferibile alle tradizioni lombarde.

2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale immateriale regionale si intendono:

a) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e quanto ad esso connesso, che le comunità locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identità;

b) la memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, nonché per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunità locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi.

Art. 2.

Linee d'azione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione provvede, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), struttura già incardinata nella Direzione generale regionale competente in materia, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici e privati a:

a) promuovere l'individuazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale con particolare riguardo a:

1) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

2) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;

3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

4) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

5) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, commerciali e artistiche;

b) conservare, mantenere, organizzare, classificare, in inventari e banche dati, i documenti cartacei, iconografici, sonori e audiovisivi;

c) favorire la consultazione dei documenti conservati presso AESS ed altri soggetti convenzionati, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti informatici e l'uso della rete web utilizzando, in via preferenziale, strumenti liberi per la gestione e mettendo a disposizione i documenti con formati aperti;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale anche attraverso:

1) l'acquisizione di fondi documentari;

2) lo studio e la ricerca sul campo;

3) la realizzazione di una rete di collegamenti con soggetti pubblici e privati;

e) diffondere l'utilizzo di buone pratiche e di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la diffusione digitale e la rete web;

f) promuovere la divulgazione del patrimonio culturale immateriale attraverso:

1) l'organizzazione o il sostegno di eventi culturali;

2) la pubblicazione delle fonti documentarie, dei risultati delle ricerche, nonché la realizzazione di prodotti comunicativi, anche con strumenti e supporti innovativi;

g) promuovere e organizzare attività di formazione e favorire la trasmissione tra generazioni attraverso modalità di educazione anche informale;

h) favorire la conservazione e l'accompagnamento nel suo sviluppo del patrimonio culturale immateriale anche attraverso attività di sostegno mirate, da definire con i soggetti pubblici e privati interessati;

i) riconoscere le eccellenze nella creazione, conservazione, valorizzazione o innovazione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 3.

Programmazione degli interventi


1. In base alle linee d'azione di cui all'art. 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un programma d'interventi con cui definisce obiettivi, modalità e strumenti di realizzazione.

2. Il dirigente della Direzione generale regionale competente cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.



La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 ottobre 2008

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/708 del 14 ottobre 2008)

09R0138

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 «Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale».

(Pubblicato nel supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 giugno 2008*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8;

Vista la deliberazione n. 942 di data 18 aprile 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dell'art. 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, il Capo I del presente regolamento descrive le caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale, costituite da:

- a) uniformi;
- b) distintivi di grado, di servizio, di specialità, di esperienza, decorazioni;
- c) mezzi e strumenti operativi;
- d) strumenti di autotutela;
- e) bandiera.

2. In attuazione dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale, il Capo II del presente regolamento disciplina le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale ed in particolare:

a) le modalità per la definizione dei procedimenti sanzionatori in materia di violazioni amministrative di competenza provinciale;

b) le modalità per l'individuazione del personale provinciale da adibire all'esercizio dell'attività ispettiva;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;

d) le caratteristiche della tessera di riconoscimento del personale ispettivo.

3. Il Capo III del presente regolamento individua:

a) le disposizioni legislative provinciali da abrogare ai sensi dell'art. 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale;

b) i termini per l'attuazione del presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento per polizia locale s'intende sia il corpo sia il servizio di polizia locale facenti capo all'ente locale.

5. Sono corpi di polizia locale quelli composti da almeno sette addetti. In tal caso, l'incaricato della funzione di comando è qualificato come comandante del corpo.

6. Sono servizi di polizia locale quelli composti da meno di sette addetti. In tal caso, l'incaricato della funzione di comando è qualificato come responsabile del servizio.

7. Il contenuto giuridico-funzionale delle attribuzioni del personale è definito dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dei corpi e dei servizi.

Capo I

POLIZIA LOCALE

Art. 2.

Uniformi

1. Le caratteristiche delle uniformi e degli accessori d'abbigliamento sono descritte dall'allegato A del presente regolamento, nel quale sono in particolare stabiliti:

a) la foggia delle uniformi;

b) la qualità e il colore dei tessuti;

c) la foggia, la qualità e il colore dei capi di vestiario utilizzati per particolari servizi specialistici;

d) il tipo, la qualità e il colore delle buffetterie e dei capi di vestiario accessori.

2. Il comune con il regolamento speciale del corpo o del servizio di polizia locale stabilisce:

a) i capi da fornire, conformi alle caratteristiche individuate dal presente regolamento;

b) la quantità dei capi;

c) la frequenza delle forniture.

Art. 3.

Distintivi di esperienza e di grado, fasce e soggoli per il copricapo, distintivo per la qualità di UPG

1. Al fine dell'attribuzione dei distintivi di esperienza e di grado il personale di polizia locale si articola in:

a) agente;

b) ispettore;

c) commissario;


d) commissario capo;

e) vice comandante;

f) comandante.

2. Le caratteristiche dei distintivi di grado, ivi compresi soggoli e stemmi per il copricapo, la loro descrizione, le relative immagini, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di uso, sono stabiliti dall'allegato B del presente regolamento.

3. I distintivi di grado sono attribuiti con provvedimento dell'ente capofila o del comune d'appartenenza, in relazione all'inquadramento giuridico del dipendente e indicano visivamente il livello di responsabilità del medesimo all'interno della struttura di polizia locale in cui presta servizio.



4. Il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel medesimo profilo è attribuito con provvedimento del comandante del corpo ovvero, in sua mancanza, dall'amministrazione d'appartenenza, tenendo conto del comportamento in servizio e di eventuali provvedimenti disciplinari.

5. Il personale che cessa dalla funzione di comando, a seguito di riorganizzazione del servizio, per confluire in un corpo intercomunale di polizia locale, indossa i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento.

6. Il distintivo di esperienza è assegnato all'agente in base all'anzianità di servizio ed al comportamento in servizio. La qualità di ufficiale di polizia giudiziaria dell'agente di polizia locale è indicata con le lettere UPG di colore rosso alla base del tubolare.

Art. 4.

Distintivi di servizio e di specialità, tessera di riconoscimento, decorazioni

1. I distintivi di servizio e di specialità sono:

- a) alamari e mostrine;
- b) distintivi di servizio;
- c) distintivi di specialità;
- d) tessera di riconoscimento;

2. Le decorazioni si distinguono in:

- a) decorazioni per lungo servizio;
- b) decorazioni per lungo comando;
- c) decorazioni per meriti speciali.

3. Le caratteristiche dei distintivi di cui al comma 1 e delle decorazioni di cui al comma 2, nonché della tessera di riconoscimento sono descritte dall'allegato C del presente regolamento.

Art. 5.

Mezzi e strumenti operativi

1. I mezzi di servizio della polizia locale sono costituiti da:

- a) autoveicoli;
- b) motocicli;
- c) ciclomotori;
- d) velocipedi;
- e) motoslitte;
- f) natanti.

2. Il colore base dei veicoli di servizio della polizia locale è il blu scuro, con inserti grafici di colore bianco, rifrangenti, come indicato dall'allegato D del presente regolamento.

3. Nel medesimo allegato è inoltre descritta la dotazione minima di strumenti e di attrezzature per i veicoli di servizio.

4. Nell'espletamento dei servizi d'istituto il personale di polizia locale si avvale esclusivamente degli strumenti operativi previsti dalle disposizioni vigenti, regolarmente omologati.

Art. 6.

Strumenti di autotutela

1. La polizia locale è dotata dei seguenti strumenti di autotutela:

a) armi da fuoco, di reparto e individuali, in conformità alle disposizioni statali in materia ed al regolamento speciale per le armi del corpo o del servizio di polizia locale;

b) armi bianche (sciabola), per servizi in uniforme di rappresentanza e, limitatamente ai corpi che ne sono dotati, in uniforme storica, in conformità alle disposizioni statali in materia ed al regolamento speciale per le armi del corpo;

c) manette;

d) mazzetta di segnalazione - distanziatore di colore bianco, in gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore ai 500 grammi e di lunghezza non superiore a mm 550, con impugnatura dotata di correggia, parte terminale arrotondata e rivestita in materiale rifrangente per la lunghezza di mm 150;

e) spray antiaggressione, al principio attivo definito tecnicamente OC - «Oleoresin Capsicum», provvisto di sicura contro l'attivazione accidentale.

2. Il comune con il regolamento speciale del corpo o del servizio stabilisce la dotazione degli strumenti di autotutela, nell'ambito di quelli individuati al comma 1 del presente articolo.

3. Le armi da fuoco sono assegnate al personale di polizia locale, avente la qualifica d'agente di pubblica sicurezza e iscritto al tiro a segno nazionale, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e dopo la frequentazione dei corsi teorici e pratici previsti dalla normativa vigente.

4. Le esercitazioni pratiche periodiche d'utilizzo dell'arma sono effettuate al poligono, almeno con cadenza semestrale.

5. La custodia e le modalità di utilizzo in servizio delle armi da fuoco sono disciplinate dal regolamento speciale per le armi del corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 7.

Bandiera

1. I corpi di polizia locale si dotano di propria bandiera secondo il modello indicato nell'allegato E del presente regolamento.

2. La partecipazione della bandiera a manifestazioni o cerimonie è autorizzata dal comandante del corpo.

Art. 8.

Giornata provinciale della polizia locale

1. Al fine di consolidare tra gli appartenenti alla polizia locale il senso d'identità e d'appartenenza è istituita la giornata provinciale della polizia locale.

2. La ricorrenza è celebrata il 20 gennaio, in occasione della festa del Santo Patrono S. Sebastiano, di anno in anno a rotazione in comune diverso, a seconda della disponibilità dei singoli enti ad ospitare la cerimonia.

3. In tale occasione è dato conto alla comunità delle attività svolte dalle polizie locali del Trentino e sono assegnati i riconoscimenti al personale distintosi in servizio nel corso dell'anno precedente.

Art. 9.

Attività e spirito di corpo

1. La Provincia e i comuni, allo scopo di valorizzare la cultura e le tradizioni della polizia locale trentina e per favorire lo svilupparsi del sentimento di solidarietà tra il personale di polizia locale, sostengono le attività ricreative promosse dalle singole strutture, riconoscendo in esse un importante fattore di coesione in grado di generare positive ricadute nell'espletamento dei compiti istituzionali.

2. D'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie sono stabilite le modalità di partecipazione alle iniziative di cui al comma precedente, quando queste coinvolgono personale che appartiene a corpi e servizi di polizia locale diversi.

Art. 10.

Formazione, aggiornamento, specializzazione

1. La Giunta provinciale, su proposta del Comitato tecnico di polizia locale di cui all'art. 17 della legge provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva un programma annuale nel quale sono determinati:


a) la tipologia;

b) la durata;

c) i contenuti;

d) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, d'aggiornamento e di specializzazione del personale di polizia locale;

e) le modalità di attuazione del programma, in particolare per quanto concerne l'individuazione del soggetto attuatore.



2. I corsi d'aggiornamento e di specializzazione, qualora previsto dal programma annuale, si concludono con prova finale e valutazione da parte del corpo docente. Il superamento della prova può costituire, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, titolo valutabile per la progressione verticale di carriera.

Capo II

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE

Art. 11.

Esercizio coordinato delle procedure sanzionatorie

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale, per la definizione dei procedimenti sanzionatori disciplinati da leggi provinciali o comunque di competenza della Provincia, per i quali si sia instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le strutture provinciali si avvalgono dell'Avvocatura della Provincia.

2. Spetta al responsabile della struttura provinciale competente per materia l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, dell'ordinanza di archiviazione e di ogni altro provvedimento connesso con la violazione amministrativa.

Art. 12.

Attività ispettiva

1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia statali e locali, le attività di vigilanza in materia di polizia amministrativa provinciale sono svolte da personale provinciale con funzioni ispettive.

2. Il Presidente della Provincia attribuisce, con proprio decreto, la qualità ispettiva in materia di polizia amministrativa al personale che ha frequentato, con profitto, un apposito corso di formazione.

3. Il personale ispettivo di cui al comma 1 partecipa ai corsi d'aggiornamento e di specializzazione.

4. Per l'espletamento dell'attività ispettiva, il personale è dotato di una tessera di riconoscimento conforme al modello descritto dall'allegato F al presente regolamento.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Disposizioni per la prima applicazione

1. L'attribuzione dei nuovi distintivi di grado al personale di polizia locale è disposta secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato G del presente regolamento, prendendo come riferimento l'inquadramento giuridico del personale riconosciuto dall'ente d'appartenenza in applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro.

Art. 14.

Termini per l'attuazione del Capo I

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comune o l'ente capofila adegua il proprio regolamento speciale del corpo o del servizio di polizia locale alle disposizioni del presente regolamento.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il comune o l'ente capofila provvede a dotare il personale di polizia locale dei capi di vestiario di cui all'allegato A e dei distintivi di cui all'allegato B e all'allegato C del presente regolamento. Il comune o l'ente capofila provvede inoltre a dotare il corpo di polizia locale della bandiera, conforme all'allegato E del presente regolamento.

3. I veicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale alla data d'entrata in vigore del regolamento possono essere utilizzati fino alla loro naturale dismissione.

Art. 15.

Termini per l'applicazione del Capo II

1. Le disposizioni del Capo II trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 aprile 2008

Il Presidente della Provincia: DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008, registro n. 1, foglio n. 16.

08R0638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2008, n. 17-126/Leg.

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 3 giugno 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1073 di data 29 aprile 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

O g g e t t o


1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce:

a) le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attività educative;

b) le modalità di accertamento delle difficoltà di apprendimento e dei DSA;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative;

d) le modalità di accreditamento e individuazione dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale.



2. Oltre agli interventi previsti da questo regolamento, per quanto di rispettiva competenza, la provincia e le istituzioni scolastiche e formative, per l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale, provvedono in particolare:

- a) alla fornitura degli altri servizi e all'attivazione degli altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il trasporto degli studenti con BES;
- b) all'assegnazione e all'utilizzazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative;
- c) all'attivazione di contratti d'opera;
- d) alla ripartizione e all'utilizzazione del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale;
- e) all'acquisizione di attrezzature specialistiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «istituzioni scolastiche e formative»: le istituzioni scolastiche e formative provinciali regolate dalla legge provinciale;
- b) «integrazione»: sistema di interventi rivolto agli studenti con disabilità certificata e che coinvolge tutta la comunità scolastica nella predisposizione e nell'attuazione di un PEI, avvalendosi di una pluralità di figure e di strumenti secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e da questo regolamento;
- c) «inclusione»: sistema di interventi rivolto agli studenti individuati dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;
- d) «bisogni educativi speciali (BES)»: bisogni derivanti da disabilità, da disturbi e difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali secondo l'articolazione specificata dalla legge provinciale e da questo regolamento;
- e) «classificazione internazionale delle malattie (ICD)»: sistema di classificazione delle malattie definita dall'organizzazione mondiale della sanità;
- f) «manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)»: vigente sistema multiassiale di classificazione e registrazione dei disturbi mentali;
- g) «disturbi specifici di apprendimento (DSA)»: disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; i predetti disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale;
- h) «profilo dinamico funzionale (PDF)»: documento che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992, indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dello studente con disabilità certificata e delinea le sue capacità e possibilità di recupero e di sviluppo;
- i) «piano educativo individualizzato (PEI)»: documento che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992, individua un percorso educativo volto a promuovere un progetto di vita complessivo dello studente; il progetto di vita tiene conto della dimensione identitaria e sociale dello studente e può prevedere l'ampliamento dell'azione educativa attraverso attività di integrazione tra istituzione scolastica e formativa e territorio finalizzate all'integrazione sociale e all'attuazione di successivi possibili inserimenti lavorativi;
- j) «progetto educativo personalizzato (PEP)»: percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative che:

- a) si trovano in situazione di disabilità certificata, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza, con una diagnosi redatta sulla base della classificazione per categorie diagnostiche prevista dalla ICD; rientrano in tale situazione anche gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;
- b) non si trovano in situazione di disabilità certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatra o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD e del DSM. A tal fine il neuropsichiatra o lo psicologo esperto dell'età evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 6; la relazione clinica è aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia;
- c) presentano situazioni di svantaggio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge provinciale, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

Capo II

MISURE E SERVIZI PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Art. 4.

Misure e servizi erogati dalle istituzioni scolastiche e formative

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, lettera d), della legge provinciale, le istituzioni scolastiche e formative, al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, definiscono nel progetto d'istituto le misure e i servizi a favore degli studenti stessi, prevedendo in particolare:

- a) gli obiettivi specifici di apprendimento delle attività educative e didattiche;
- b) l'attivazione di progetti per il conseguimento del titolo di studio, per l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo e per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 della legge provinciale;
- c) la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica e formativa, nonché tra l'istituzione stessa, le famiglie, l'azienda provinciale per i servizi sanitarie e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e formativo;
- d) l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES;
- e) il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul territorio;
- f) le forme e i tempi di consultazione delle figure professionali specifiche utilizzate per sostenere il percorso educativo degli studenti con BES.

2. Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono il piano di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 9, e si avvalgono dei docenti referenti individuati ai sensi dell'art. 10.

3. La carta dei servizi dell'istituzione specifica anche i diritti degli studenti con BES.



Art. 5.

Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata

1. Per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, le istituzioni scolastiche e formative applicano quanto previsto dalla medesima legge e dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), predisponendo in particolare un PDF, un PEI, nonché un fascicolo personale contenente la documentazione relativa alla certificazione della disabilità e al percorso scolastico dello studente.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 74, comma 2, lettere d) ed e), della legge provinciale, per ciascuno studente con disabilità certificata le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in accordo con la famiglia e lo specialista o lo psicologo che segue lo studente, possono in particolare:

a) predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale fino al compimento del ventesimo anno di età anche in collaborazione, prestata gratuitamente, con centri di riabilitazione, con organizzazioni di volontariato, con soggetti privati, nonché avvalendosi, ai sensi del capo IV, dei soggetti accreditati;

b) previa autorizzazione della struttura provinciale competente in materia istruzione e formazione professionale, predisporre progetti per la prosecuzione del percorso di formazione e istruzione professionale, volti all'inserimento lavorativo, da realizzare avvalendosi dei soggetti accreditati ai sensi del capo IV, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

c) attivare e coordinare progetti finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa anche mediante l'attuazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Nei passaggi dello studente da un'istituzione scolastica o formativa ad un'altra, il dirigente dell'istituzione di provenienza trasmette il fascicolo personale all'istituzione di arrivo. Dopo la conclusione del percorso scolastico o formativo, il dirigente dell'istituzione trasmette altresì il fascicolo personale alle strutture provinciali competenti in materia di inserimento lavorativo.

Art. 6.

Interventi a favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

1. Per ciascuno studente con DSA le istituzioni scolastiche e formative predispongono un PEP, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio, previste dalla legge provinciale; il PEP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell'età evolutiva da utilizzare dai docenti nell'ambito dei percorsi personalizzati attivati per lo studente con DSA.

2. Le misure dispensative individuate nel PEP consistono nell'adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità individuali e all'entità del DSA e in particolare possono prevedere:

a) l'esonero da specifiche modalità relative a prestazioni didattiche e formative quali la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l'uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, lo studio delle lingue straniere in forma scritta, il prendere appunti, l'uso del diario ed altre eventuali ulteriori modalità;

b) tempi più lunghi e modalità differenziate per le verifiche scritte e orali e per lo studio rispetto ai tempi e alle modalità concessi agli altri studenti della classe;

c) modalità specifiche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'art. 60 della legge provinciale.

3. Gli strumenti compensativi previsti dal PEP indicano:

a) le attrezzature e gli strumenti alternativi, informatici e tecnologici utili a facilitare l'apprendimento dello studente, da garantire anche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'art. 60 della legge provinciale;

b) l'organizzazione delle aule e delle attività didattiche adeguata ai DSA dello studente;

c) l'individuazione di testi e documentazione didattica idonei all'apprendimento.

Art. 7.

Interventi per gli studenti in situazioni di svantaggio

1. Su indicazione del consiglio di classe, previo parere della famiglia e di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, l'istituzione scolastica e formativa individua lo studente che presenta situazioni di svantaggio, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), al fine di favorire la positiva evoluzione del percorso scolastico e formativo secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio previste dalla legge provinciale e con riferimento agli obiettivi generali del processo formativo, l'istituzione scolastica e formativa definisce per gli studenti che presentano situazioni di svantaggio un PEP che prevede in particolare:

a) gli obiettivi specifici di apprendimento e adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente;

b) gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico; tali interventi sono effettuati anche attraverso iniziative formative integrate fra istituzioni del medesimo ciclo di istruzione e formazione o tra istituzioni del primo e del secondo ciclo e in collaborazione con i servizi sociali o con le realtà educative e formative extrascolastiche presenti sul territorio;

c) le azioni specifiche di orientamento e, in coerenza con quanto previsto dall'art. 65 della legge provinciale, di alternanza scuola-lavoro;

d) l'eventuale esonero dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, (insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15);

e) le attività di integrazione fra percorsi didattici volte a conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della legge provinciale.

Capo III

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Art. 8.

Definizione degli interventi di integrazione e di inclusione a livello della classe


1. Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES nell'ambito dell'attività della classe, il consiglio di classe, tenendo conto in particolare dei PEI e PEP redatti per gli studenti con BES, predisporre un documento, da trasmettere al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa, contenente:

a) le tipologie di BES presenti nella classe;

b) il tempo scuola della classe e l'eventuale variazione dello stesso per gli studenti con disabilità certificata;

c) la descrizione delle caratteristiche del contesto educativo e ambientale complessivo della classe;

d) la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente nell'ambito della classe.



Art. 9.

Piano di intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro la data stabilita dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'istituzione scolastica e formativa predispone e invia alla struttura provinciale medesima, un piano di intervento definito tenendo conto del progetto d'istituto e del documento predisposto da ciascun consiglio di classe ai sensi dell'art. 8.

2. Il piano di intervento contiene le richieste delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES che frequentano l'istituzione medesima. L'istituzione scolastica e formativa, in particolare, per sostenere i processi di apprendimento e l'integrazione degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, evidenzia nel piano di intervento le figure professionali necessarie per facilitare la comunicazione, per favorire la lettura domiciliare e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, sia in ambito scolastico che extrascolastico; per l'attivazione di questi servizi l'istituzione scolastica e formativa consulta lo specialista o lo psicologo che segue lo studente e la famiglia dello stesso.

3. Relativamente alle classi iniziali del primo e del secondo ciclo, l'istituzione scolastica e formativa nella predisposizione del piano di intervento tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

a) del numero e tipologia degli studenti con BES iscritti;

b) dei dati dell'anagrafe degli studenti, prevista dall'art. 111 della legge provinciale, dai quali si può desumere la composizione delle classi;

c) della documentazione trasmessa dalla scuola dell'infanzia e dall'istituzione scolastica e formativa di provenienza, secondo modalità definite dalla giunta provinciale.

4. In relazione alle richieste contenute nei piani di intervento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione assegnano alle istituzioni scolastiche e formative le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio, in conformità a quanto disposto dalla giunta provinciale ai sensi degli articoli 86 e 112 della legge provinciale e tenuto conto della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti.

5. Successivamente all'assegnazione delle risorse e comunque in relazione alle risorse disponibili l'istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione definitiva degli interventi e delle misure per gli studenti con BES sia di carattere strumentale sia educativo, compresi i PEI e i PEP.

Art. 10.

Docente referente

1. Per ciascuno studente con BES il consiglio di classe individua, nell'ambito dei docenti del consiglio stesso, un docente referente che provvede all'elaborazione della proposta di PDF, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio di classe.

2. All'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente referente che cura in particolare:

a) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione del PDF avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente. Il docente referente aggiorna il PDF entro l'ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verificano circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso;

b) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;

c) la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito del PEI o del PEP;

d) il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;

e) la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;

f) la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

Art. 11.

Verifica e valutazione degli interventi

1. Il nucleo di controllo previsto dall'art. 44 della legge provinciale provvede alla verifica della corretta attuazione e gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento.

2. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera c), della legge provinciale, valuta l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati in applicazione di questo regolamento.

Capo IV

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI

Art. 12.

Requisiti e condizioni per l'accREDITAMENTO

1. Per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale verifica la presenza, in capo agli stessi, dei seguenti requisiti e condizioni:

a) l'indicazione nell'oggetto delle attività svolte, quale definito dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente, della specifica tipologia di intervento a favore di soggetti con BES e in particolare a favore di quelli che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive nel caso di servizi agli stessi rivolti;

b) l'esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES riferita alle diverse tipologie e forme di intervento individuate dalla Giunta provinciale; tale esperienza è rilevabile attraverso la dimostrazione dell'attività svolta in particolare mediante l'illustrazione complessiva dell'approccio metodologico seguito, delle strategie e dei programmi elaborati, delle professionalità utilizzate;

c) l'assenza di scopo di lucro;


d) l'impegno a rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente l'accREDITAMENTO risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) la circostanza che gli amministratori e il rappresentante legale dell'ente presentino requisiti soggettivi di affidabilità e in particolare non abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale;

g) la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES, da comprovare attraverso la rendicontazione di precedenti esperienze;

h) l'impegno ad accettare in ogni momento il controllo della provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO.



Art. 13.

Adempimenti per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro

1. All'istituzione, alla gestione, all'aggiornamento e alle forme di pubblicità del registro dei soggetti accreditati provvede la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, che prevedono in particolare l'articolazione del registro in sezioni riferite alle diverse tipologie e forme di intervento.

2. I soggetti che intendano accreditarsi al fine di erogare i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della legge provinciale, presentano apposita richiesta alla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, in caso di esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12, rilascia il provvedimento di accreditamento e dispone l'iscrizione del soggetto accreditato nel registro previsto dal comma 1.

4. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale rende noto periodicamente con apposito avviso pubblicizzato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige, nonché tramite mezzi di comunicazione, i termini e le modalità per l'accreditamento.

Art. 14.

Controlli, sospensione, revoca e decadenza dell'accreditamento

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti, nonché il rispetto degli impegni prescritti dall'art. 12. In mancanza della predetta comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 12, comma 1, lettera *h)*, si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'art. 12 o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo medesimo, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

a) ove le irregolarità siano rimediabili da parte del soggetto, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessari per regolarizzare la sua posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;

b) nel caso in cui il soggetto interessato perda i requisiti previsti dall'art. 12, comma 1, lettere *e)* e *f)*, o non ottemperi nei termini alle prescrizioni ed agli adempimenti stabiliti ai sensi della lettera *a)* di questo comma, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dichiara la decadenza dall'accreditamento.

4. Nei casi disciplinati dai commi 1 e 3, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale può consentire, per l'anno scolastico in corso, la prosecuzione dei servizi già affidati fino alla conclusione delle lezioni o degli esami.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il provvedimento di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'accreditamento comporta la cancellazione dal registro dei soggetti accreditati e il venir meno degli affidamenti in essere.

Art. 15.

Modalità di affidamento dei servizi ai soggetti accreditati

1. L'erogazione dei servizi da parte delle strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e da parte delle istituzioni scolastiche e formative è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) mediante l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 2;

b) mediante l'affidamento diretto dei servizi, secondo modalità non discriminatorie, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

2. Nel caso di affidamento del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera *a)*, si procede mediante adeguata procedura effettuata nel rispetto di quanto segue:

a) ai soggetti accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta deve essere inviato apposito capitolato speciale che contiene in particolare gli elementi indicati dal comma 4;

b) per la presentazione dell'offerta il soggetto accreditato deve utilizzare esclusivamente apposita busta, fornita dall'amministrazione che procede all'affidamento, trasmessa unitamente alla richiesta di offerta, sulla quale sono indicati il giorno di scadenza e gli elementi per l'individuazione dell'oggetto a cui la procedura comparativa si riferisce;

c) alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, le buste contenenti le offerte sono aperte alla presenza del responsabile dell'amministrazione che procede all'affidamento, coadiuvato da due collaboratori che appongono, su ogni foglio dei documenti trasmessi, il timbro dell'amministrazione stessa, la data di apertura, la loro firma e provvedono alla stesura di apposito verbale;

d) dopo l'apertura delle buste, per la scelta di uno o più contraenti, si procede alla valutazione delle offerte mediante un esame comparativo delle stesse. La valutazione delle offerte avviene prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel capitolato e attenendosi in particolare al criterio che l'incidenza del prezzo offerto rispetto al punteggio totale attribuibile non può superare il trenta per cento e tenendo conto della qualità della prestazione.

3. L'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera *b)*, è consentito:

a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti;

b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato.

4. Il capitolato speciale deve prevedere in particolare:

a) la quantità dei servizi;


b) gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta;

c) gli elementi che sono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta;

d) il divieto del subappalto dei servizi affidati, salvo diversa indicazione con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali;

e) per l'affidamento dei servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettera *c)*, della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio, nonché la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel settore di intervento a favore degli studenti che presentano problemi di linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;

f) per l'affidamento dei servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettera *d)*, della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio; il soggetto affidatario deve avere la disponibilità



di un'adeguata struttura organizzativa in provincia di Trento e in particolare la disponibilità di locali e attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, eventualmente anche attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione con ulteriori soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; tale elemento deve essere posseduto prima dell'inizio dell'anno scolastico;

g) l'adozione da parte del soggetto affidatario di procedure di controllo, verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sia con riferimento alle singole azioni promosse sia con riguardo agli obiettivi definiti dalla programmazione e alle strategie adottate;

h) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente con gli studenti con BES:

1) sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore pertinente al servizio affidato, o un diploma di educatore professionale, o di operatore socio-educativo, o di assistente sociale, o laurea nelle aree dell'educazione, psicologica e pedagogica, o specializzazione polivalente per l'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (norme in materia di scuole aventi particolari finalità), o titoli equipollenti;

2) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale;

i) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente intervenendo con gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, sia in possesso di:

1) una attestazione comprovante la conoscenza della lingua dei segni italiana o del linguaggio Braille e tiflodidattica a seconda della tipologia della disabilità;

2) una documentazione comprovante un percorso formativo successivo al diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per almeno duecento ore, inerente la metodologia della progettazione pedagogica;

j) se all'affidamento dei servizi procedono le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, l'individuazione dei casi e delle modalità con cui il soggetto affidatario provvede ad erogare il servizio alle istituzioni scolastiche e formative individuate dalla struttura stessa, in particolare per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 5 e 7.

5. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione possono comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

a) il coinvolgimento del volontariato;

b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;

c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;

d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto degli utenti.

Art. 16.

Adempimenti conseguenti all'affidamento dei servizi

1. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a verificare l'assolvimento, da parte del soggetto affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento sono altresì tenute, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

2. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONE

Art. 17.

Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie perseguono le finalità di integrazione e inclusione a favore degli studenti con BES previste da questo regolamento. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative paritarie realizzano gli interventi e le misure individuate dall'art. 4, comma 2, provvedendo in particolare alla definizione di un PEI o di un PEP, secondo quanto disposto da questo regolamento.

2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie possono fruire dei contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con BES secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione degli articoli 36 e 76 della legge provinciale.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. La provincia, le istituzioni scolastiche e formative anche paritarie e le scuole dell'infanzia anche equiparate garantiscono agli studenti con BES, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale, la continuità del processo educativo assicurando in particolare la reciproca informativa.

2. Ai fini della valutazione degli studenti con BES che frequentano un percorso di istruzione o formazione trova applicazione quanto stabilito dal regolamento di attuazione dell'art. 60 della legge provinciale e, fino a tale data, quanto disposto dalla normativa vigente.


3. Al fine di assicurare la precocità degli interventi, il capitolato speciale per l'affidamento dei servizi indicati dall'art. 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale, può prevedere anche la prestazione di servizi volti al sostegno dei processi di integrazione attivati dalle scuole dell'infanzia provinciale ed equiparate a favore dei bambini che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive o uditive, nel rispetto della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, (ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) in particolare per quanto riguarda la quantificazione e il riconoscimento della spesa.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità ai centri di formazione professionale, convenzionati ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (ordinamento della formazione professionale), le iniziative di integrazione e inclusione degli studenti con BES nei centri stessi continuano ad essere regolate dalle rispettive convenzioni in atto alla data di entrata in vigore di questo regolamento; ove necessario la provincia promuove l'adeguamento delle convenzioni a quanto previsto da questo regolamento per le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in quanto compatibile.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale istituisce il registro dei soggetti accreditati. In relazione a quanto previsto dall'art. 74, comma 2-bis, secondo periodo, della legge provinciale sono iscritti nel registro, in via provvisoria, i soggetti che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, svolgono i servizi di cui all'art. 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento, stabiliti dall'art. 12, entro diciotto mesi dalla data di istituzione del registro stesso; scaduto il termine la struttura provinciale



competente in materia di istruzione e formazione professionale verifica l'avvenuto adeguamento e in caso di accertamento positivo dispone l'iscrizione definitiva nel registro dei soggetti accreditati.

3. In prima applicazione di questo regolamento, al fine di garantire la continuità e la regolare erogazione delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative possono affidare i servizi ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera b), nel caso in cui le procedure e gli adempimenti richiesti per l'accreditamento, anche provvisorio, e per l'affidamento dei servizi non si perfezionino in tempo utile per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2008-2009.

Art. 20.

Abrogazione

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato l'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15.

Trento, 8 maggio 2008

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008, registro n. 1, foglio n. 13.

08R0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.

Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente la «Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della provincia cofinanziati dal fondo sociale europeo».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 3 giugno 2008).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1118 di data 29 aprile 2008 avente ad oggetto «Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 533 di data 7 marzo 2008, avente per oggetto «Approvazione del regolamento in attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della provincia cofinanziati dal fondo sociale europeo e contestuale approvazione di nuovo regolamento di attuazione della legge richiamata con modificazioni»;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione di quanto disposto dal programma operativo (di seguito denominato PO) previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio e di quanto disposto dall'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21 (ordinamento della formazione professionale), disciplina le modalità di coordinamento, di attuazione, di affidamento in gestione e di finanziamento degli interventi della Provincia cofinanziati dal fondo sociale europeo.

Art. 2.

Modalità di attuazione del programma operativo

1. Gli interventi che la provincia attua per il perseguimento delle strategie indicate nel PO sono programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sui fondi strutturali sul fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di fonte comunitaria, nazionale, provinciale e da quella contenuta nel presente regolamento.

2. I compiti delle diverse strutture provinciali in relazione all'attuazione del PO di cui all'art. 1 sono stabilite nel programma medesimo, eventualmente integrato, laddove espressamente previsto dallo stesso, con deliberazioni della Giunta provinciale. Il PO individua l'autorità di gestione del PO FSE provinciale (di seguito denominata AdG) e gli organismi intermedi di questa (di seguito denominati O.I.), ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006.

3. Con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione è predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli O.I.

4. La programmazione degli interventi cofinanziati dal FSE è effettuata con gli strumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 3.


Coordinamento operativo

1. Sono istituiti i seguenti gruppi di coordinamento, aventi esclusivamente compiti di raccordo operativo:

a) gruppo di lavoro denominato di «Coordinamento interno FSE», composto dai rappresentanti dell'AdG e degli O.I.; a tale gruppo sono demandati in particolare i compiti di raccordo operativo richiesti dall'attuazione del PO;

b) gruppo di lavoro denominato di «Coordinamento e attuazione FSE» composto dai rappresentanti dell'AdG, degli O.I., dell'autorità di audit e dell'autorità di certificazione; a tale gruppo sono demandati in particolare i compiti di raccordo operativo nelle fasi di gestione, monitoraggio, controllo e certificazione;

c) gruppo di lavoro denominato di «Coordinamento fra FSE e altri fondi comunitari e nazionali» (composto dai rappresentanti dell'AdG, degli O.I., dell'autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), dell'autorità di gestione fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears) e della struttura provinciale competente in materia di fondo aree sottoutilizzate (Fas); tale gruppo è individuato quale organismo di supporto all'AdG per l'assolvimento dei compiti previsti dal PO in materia di complementarietà.



2. I componenti dei gruppi sono individuati dalla giunta provinciale. I componenti sono coordinati da un membro designato dall'AdG. I compiti di segreteria e di supporto ai gruppi richiamati sono svolti dalla struttura provinciale individuata quale AdG.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione, finanziati o attuati nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di Stato.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo regolamento, gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale di riferimento.

3. Gli interventi di cui al comma 1 aventi contenuto formativo sono attuati secondo quanto previsto dal capo II mediante:

- a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati;
- b) il finanziamento di azioni di formazione attuate dalle imprese;
- c) l'attribuzione di buoni formativi e di borse di studio.

4. Possono essere attuati mediante l'erogazione di buoni di servizio gli interventi di cui al comma 1 volti a favorire la conciliazione fra necessità professionali dei lavoratori e delle lavoratrici ed i loro impegni quali genitori di figli minori o portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi e anziani non autosufficienti; le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 3 dell'art. 2.

5. Eventuali deroghe alle procedure previste da questo articolo possono essere concesse solo dal comitato nazionale del quadro di riferimento strategico nazionale dedicato alle risorse umane, d'intesa con la Commissione europea. Nel caso tali deroghe siano motivate da ragioni esclusivamente di natura locale, esse possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, d'intesa con la Commissione europea, previo esame del comitato di sorveglianza provinciale.

Capo II

INTERVENTI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO

Sezione I

FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Art. 5.

Disposizioni generali

1. Questo capo disciplina il finanziamento e l'affidamento in gestione degli interventi formativi attuati dalle imprese e da soggetti attuatori individuati con procedure ad evidenza pubblica.

2. La provincia può concedere contributi alle imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS fra questi, per il finanziamento di azioni di riqualificazione dei lavoratori. Il finanziamento è concesso nel rispetto e nella misura massima prevista dai regolamenti di esenzione approvati dalla Comunità europea.

3. Le erogazioni finanziarie ai soggetti attuatori possono configurarsi quali corrispettivi per la prestazione di servizi o finanziamenti a fondo perduto a seconda delle caratteristiche e del contenuto degli atti regolativi il rapporto giuridico fra detti soggetti attuatori e la provincia.

Art. 6.

Procedure per il finanziamento e affidamento in gestione degli interventi

1. L'AdG ovvero gli OI eventualmente competenti ai sensi dell'art. 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l'affidamento in gestione o per finanziamento degli interventi formativi.

2. Possono partecipare ai suddetti avvisi, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea.

Art. 7.

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale:

- a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento;
- b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 4;
- c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi;
- d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO.

2. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad azioni descritte in forma puntuale e dettagliata dalla provincia negli atti di programmazione richiamati dall'art. 2, comma 4, si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8.

Nuclei tecnici di valutazione

1. L'AdG e gli O.I., per quanto di rispettiva competenza, verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità e procedono alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di seguito denominati nuclei).

2. I nuclei di cui al comma 1 valutano le proposte progettuali, predispongono apposite graduatorie di progetti potenzialmente affidabili o finanziabili. I nuclei deliberano a maggioranza semplice.

3. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza approvano le graduatorie predisposte dai nuclei.

4. I nuclei sono composti da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative. Ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale.


5. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza, possono attribuire ad esperti esterni, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione dei nuclei.

Art. 9.

Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il finanziamento degli interventi o l'affidamento in gestione è disposto, previo parere della commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei soggetti che hanno presentato le proposte progettuali e che si sono classificati utilmente nelle graduatorie di cui all'art. 8 o all'art. 7, comma 2.

2. L'affidamento in gestione degli interventi è peraltro condizionato all'accredimento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.



Sezione II

BUONI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO

Art. 10.

Disposizioni comuni

1. La provincia può attribuire buoni formativi e borse di studio per dare la possibilità ai soggetti disoccupati o inoccupati ed ai lavoratori di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.

2. Le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.

Art. 11.

Buoni formativi

1. L'individuazione degli interventi che possono essere fruiti mediante i buoni formativi è effettuata con le vigenti procedure in materia di appalti di pubblici servizi.

2. I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili mediante buoni devono assumere l'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi.

3. Le proposte di intervento sono valutate dai nuclei istituiti secondo quanto previsto all'art. 8 sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;

b) profili di merito (metodi, contenuti, caratteristiche dei docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate;

c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dall'AdG.

4. L'individuazione degli interventi ai sensi di questo articolo è condizionata al preventivo accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.

Art. 12.

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico, formativo, del lavoro.

2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 3.

3. L'erogazione delle borse di studio è subordinata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.

4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dalla deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.

Sezione III

ACCREDITAMENTO

Art. 13.

Soggetti accreditati

1. È istituito un sistema di accreditamento quale condizione per l'affidamento in gestione degli interventi ai sensi del capo I e per l'individuazione degli interventi utilizzabili mediante buoni formativi ai sensi del capo II.

2. Possono essere accreditati tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte, direttamente o indirettamente nell'attuazione delle azioni Fse, in possesso dei requisiti stabiliti da questa sezione.

3. I soggetti che hanno proposto gli interventi individuati secondo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 11 e che non sono ancora accreditati, devono richiedere l'attivazione del relativo procedimento di accreditamento entro il termine previsto dall'avviso o dal bando di gara, pena la decadenza dall'affidamento effettuato ai sensi dell'art. 9 o dall'aggiudicazione nel caso di cui all'art. 11. La decadenza dall'affidamento o dall'aggiudicazione si realizza anche nel caso di perdita di requisiti per l'accREDITAMENTO.

Art. 14.

Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 166 del 25 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni in materia, la giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, specifica, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, i requisiti per l'accREDITAMENTO di seguito elencati:

a) disponibilità di una o più sedi formative ubicate sul territorio della provincia ed idonee, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed adeguate con riferimento alle esigenze formative;

b) indicatori specifici di efficacia ed efficienza con particolare riferimento ad elementi quantitativi di performance progettuale, di abbandono e di successo formativo;

c) adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali, con riferimento ad un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;

d) affidabilità economica e finanziaria;

e) attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale, in termini di messa a disposizione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo, con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico produttivo locale.

2. Per i soggetti costituiti da meno di tre anni si prescinde dalla verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera b). Tale requisito deve comunque risultare in possesso del soggetto accreditato al compimento del predetto triennio, pena la revoca dell'accREDITAMENTO.

3. I soggetti richiedenti devono prevedere l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie. I predetti soggetti, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Art. 15.

Richiesta di accREDITAMENTO

1. La richiesta di accREDITAMENTO va presentata all'AdG a livello provinciale.


2. La richiesta deve contenere l'impegno:

a) ad accettare in ogni momento il controllo dell'AdG, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

b) a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione;

c) ad applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, a rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da presentare ai fini dell'accREDITAMENTO e le caratteristiche ed i massimali della copertura assicurativa.



Art. 16.

Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di accreditamento è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative.

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area «Servizi formativi», la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1 lettere c) ed e), ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità certificato.

3. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura che svolge le funzioni di AdG.

4. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento di accREDITAMENTO risulta concesso in «semplificazione ISO».

5. L'AdG, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.

Art. 17.

Durata dell'accREDITAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, l'accREDITAMENTO ha durata triennale. Qualora in detto periodo la provincia modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accREDITAMENTO precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accREDITATI devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte.

2. Un soggetto accREDITATO che risulti affidatario di una azione formativa non può rinunciare all'accREDITAMENTO sino alla conclusione di tale attività. In caso contrario l'affidamento in gestione è revocato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dalla provincia. Nel caso di soggetto risultante aggiudicatario a seguito della procedura di cui all'art. 11, la sua rinuncia all'accREDITAMENTO lo fa decadere dall'aggiudicazione medesima.

Art. 18.

Verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accREDITAMENTO l'AdG verifica la permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO mediante verifiche annuali, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.

2. Per i soggetti ai quali è stato concesso l'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4., le verifiche periodiche sono effettuate solo con riguardo ai requisiti non coperti da semplificazione ISO sino a quando restano in costanza di certificazione.

3. Per svolgere le attività di cui al comma 1, l'AdG può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

Art. 19.

Conferma, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

1. Durante il periodo di durata dell'accREDITAMENTO, i soggetti accREDITATI hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accREDITAMENTO è revocato con provvedimento dell'AdG.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 15 e delle verifiche periodiche previste dall'art. 18, si riscontri che il soggetto accREDITATO non sia più in possesso di uno o più requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 15, l'AdG segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l'AdG dispone la sospensione del provvedimento di accREDITAMENTO ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, l'AdG dispone la revoca dell'accREDITAMENTO, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Art. 20.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, con riferimento agli interventi formativi previsti dalla sezione I del capo II, le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi allo svolgimento degli interventi, ivi compresi quelli relativi ad attività affidate in gestione, e per la rendicontazione delle spese sostenute, nonché le attività di verifica amministrativo-contabile della provincia.

Art. 21.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Su richiesta degli interessati l'AdG o, per quanto di competenza gli O.I., erogano i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:

a) un anticipo del 20 per cento del finanziamento concesso in corrispondenza all'avvio delle azioni formative;


b) stati di avanzamento, fino al massimo del 60 per cento del finanziamento concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute, con cadenza trimestrale, corrispondente all'adempimento di cui al comma 3.

2. L'erogazione dell'anticipo e degli stati di avanzamento è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori privati e beneficiari di finanziamento, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale.

3. A partire dalla data di concessione del finanziamento, in corrispondenza al termine di ogni trimestre di calendario (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno) ogni soggetto che abbia ottenuto un finanziamento a norma di questo regolamento e non abbia ancora acquisito il relativo saldo, deve presentare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione che certifichi le spese riferibili, secondo il principio della cassa, al trimestre interessato, comprese le eventuali rettifiche derivanti da vincoli normativi o procedurali.

4. Tutta la gestione finanziaria di ciascuna operazione finanziata secondo quanto previsto da questo regolamento, dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore o beneficiario di finanziamento, a norma dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, utilizzando un conto corrente bancario. Le operazioni devono essere gestite, anche cumulativamente, su un conto corrente bancario sul quale dovranno essere evidenziate tutte le poste in entrata ed in uscita (per quanto riguarda i costi diretti). Le modalità di gestione di tale conto sono indicate nella deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.

5. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte dell'AdG o dagli O.I. per quanto di competenza, qualora individuati a tal fine dalla Giunta provinciale, della rendicontazione delle spese.



Art. 22.

Modalità di rendicontazione

1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori e beneficiari di finanziamento volti a consentire alla provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi.

2. La rendicontazione è effettuata mediante la presentazione del consuntivo di gestione, non accompagnato dai titoli di spesa giustificativi.

3. Gli enti pubblici effettuano la rendicontazione mediante presentazione del provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di gestione e consuntivazione della normativa, delle procedure, degli standard e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi provinciali, nazionali e comunitari. L'AdG e gli O.I. effettuano il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute dagli enti pubblici, con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi. Tale controllo è effettuato, su richiesta dell'AdG o degli O.I. per quanto di competenza, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

4. In allegato ai documenti di cui ai commi 2 o 3, devono essere presentati:

- a) la richiesta di saldo;
- b) una relazione sull'attività svolta;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che, per lo svolgimento dell'intervento oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche;
- d) l'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato per la gestione finanziaria.

Art. 23.

Termini

1. La rendicontazione da parte degli interessati deve essere conclusa, con la presentazione della documentazione richiesta a norma degli articoli precedenti, entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento. Termini e modalità diversi potranno essere definiti con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.

2. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a rispettare il termine di cui al comma 1, può presentare, prima della scadenza del predetto termine, motivata richiesta di proroga. La proroga del termine può essere concessa una sola volta e non può comunque superare i trenta giorni.

Art. 24.

Controllo delle rendicontazioni

1. In sede di controllo della rendicontazione, escluso quanto previsto dal comma 3. dell'art. 22, l'AdG e gli O.I., qualora individuati a tal fine dalla giunta provinciale, competenti in materia di gestione del progetto cui la rendicontazione si riferisce, prima dell'erogazione del saldo, effettuano:

- a) la verifica della documentazione che compone il rendiconto come specificata al comma 4 dell'art. 22;
- b) il controllo sulla totalità dei titoli che comprovano gli oneri diretti sostenuti. Tale controllo è effettuato presso la sede legale del soggetto attuatore, ovvero presso la sede formativa. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

Art. 25.

Natura delle spese riconoscibili e parametri di riconoscibilità delle stesse

1. La natura delle spese riconoscibili, i parametri e le soglie di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi sono definite dalla giunta provinciale con deliberazione di cui all'art. 2, comma 3.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Abrogazioni e norme transitorie

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/leg. (regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

2. Gli interventi e le azioni già affidate e i finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ancorché abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 maggio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008, registro n. 1, foglio n. 14

(Omissis)

08R0385

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2008, n. 0262/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico). Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), che ridefinisce in modo organico le competenze e le azioni della regione in materia di biblioteche e archivi storici e di interesse culturale;



Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 25/2006, in base alle quali spetta all'Amministrazione regionale definire i requisiti per l'individuazione dei sistemi bibliotecari nonché una serie di altri elementi relativi all'assetto interno ed al funzionamento dei sistemi stessi;

Viste inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11, della legge regionale n. 25/2006, che fissano la nozione di biblioteca di interesse regionale e stabiliscono che all'attribuzione di detta qualifica si provveda sulla base di criteri definiti con regolamento;

Viste infine le disposizioni recate dall'art. 11, commi 3 e 4, nonché dagli articoli da 12 a 17, della legge regionale n. 25/2006, che prevedono un complesso di interventi finanziari per la promozione ed il sostegno del settore bibliotecario;

Attesa l'esigenza di disciplinare più dettagliatamente l'attuazione dei suddetti interventi, specificando in via regolamentare le relative modalità procedurali nonché i criteri di priorità da applicare per la concessione dei relativi contributi;

Ritenuto di raccogliere in un unico regolamento organico sia le norme relative all'assetto ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari, sia quelle concernenti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sia, infine, quelle dirette a disciplinare la gestione degli interventi contributivi sopraindicati;

Tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti espressi dalla Conferenza dei sistemi bibliotecari prevista dall'art. 6 della legge n. 25/2006, che ha esaminato e discusso l'impostazione ed i contenuti della bozza a tale scopo elaborata dalla Direzione centrale competente in materia, come da verbale della riunione svoltasi il 13 giugno 2008;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1935;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI, I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE ED I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE BIBLIOTECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 2006, N. 25 (SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA REGIONALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), di seguito chiamata legge, definisce le caratteristiche e modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari e i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, e disciplina, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti nel settore bibliotecario.

Capo II

SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 2.

Definizione dei sistemi bibliotecari


1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sistema bibliotecario, di seguito chiamato sistema, un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli, o organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale n. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia), cui possono aderire anche biblioteche gestite dagli altri enti pubblici e dai soggetti privati indicati dall'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge, che realizza, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, il livello primario della cooperazione bibliotecaria, fornendo gratuitamente all'utenza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Il sistema è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) presenza di un territorio di riferimento contiguo e omogeneo per caratteristiche fisiche, storiche e sociali;

b) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, che per la quantità e la qualità dei documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle stesse un ruolo di coordinamento;

c) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo, che reca anche le disposizioni per il fun-



zionamento del sistema previste dall'art. 5, comma 3, lettera c) della legge. La convenzione tipo è adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale, intendendosi per tale il numero annuale complessivo di utenti rilevabile dall'analisi dei dati statistici relativi ai prestiti, del quale almeno il 10% risulti costituito da utenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa;

b) raggiunge i valori degli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi

1. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta alla regione - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio beni e attività culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

2. Il Servizio, valutata la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche ed agli elementi di cui all'art. 2 ed acquisito il parere della Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, comunica entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto medesimo le risultanze dell'istruttoria all'ente gestore della biblioteca proposta come biblioteca centro sistema, con l'invito, in caso di esito positivo, a stipulare con le altre biblioteche interessate, entro il termine fissato in detta comunicazione, la convenzione costitutiva del sistema e a trasmetterne successivamente copia al Servizio stesso.

3. All'individuazione della biblioteca centro sistema e del sistema che ad essa fa riferimento si provvede, previa verifica della conformità della convenzione stipulata ai sensi del comma 2 rispetto alla convenzione tipo, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. La biblioteca centro sistema comunica al Servizio le successive eventuali variazioni dell'assetto del sistema stesso e le eventuali modifiche della convenzione stipulata ai sensi del comma 2, ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche e degli elementi di cui all'art. 2 nonché della conformità alla convenzione tipo della convenzione modificata. Qualora detta verifica dia esito negativo, la Giunta regionale dispone, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, l'estinzione del sistema.

Capo III

BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 4.

Tipologia delle biblioteche di interesse regionale

1. Possono essere riconosciute come biblioteche d'interesse regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge, le biblioteche gestite da enti pubblici o soggetti privati senza fini di lucro, che forniscono servizi gratuiti all'utenza e rientrano nella seguente tipologia:

a) biblioteche di conservazione;

b) biblioteche specializzate;

c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per biblioteche di conservazione, quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un'attività di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un'utenza specializzata;

b) per biblioteche specializzate, quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni librerie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere;

c) per biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale:

1) le biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia;

2) quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza, quali i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche;

3) quelle che coordinano la conservazione e la fruizione di grandi e rilevanti patrimoni librari e documentari presenti nel proprio ambito territoriale;

4) le biblioteche centro sistema.

Art. 5.

Criteri di valutazione e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale


1. I soggetti pubblici o privati gestori di una biblioteca rientrante nella tipologia di cui all'art. 4, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio, nonché dei dati della sua attività.

2. Le domande sono valutate, anche sulla base degli elementi emersi nel corso di apposito sopralluogo effettuato a cura del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, tenendo conto:

a) dell'arco di tempo di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) del grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici;

c) del numero e della rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio medesimo, con particolare riguardo per quelle attuate in collaborazione con università degli studi e istituti specializzati nel settore di competenza;



d) dei programmi di incremento di detto patrimonio, con l'acquisizione di opere di grande valore storico, o inerenti al proprio settore di interesse.

3. Al riconoscimento della qualifica di biblioteca di interesse regionale si provvede, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

5. Le biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia e le biblioteche centro sistema sono riconosciute di diritto biblioteche di interesse regionale.

Capo IV

Interventi finanziari nel settore bibliotecario

Art. 6.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi finanziari nel settore bibliotecario sono attuati, sulla base degli indirizzi fissati dai Piani triennale e annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge, mediante la concessione di contributi:

- a) per sviluppo della rete bibliotecaria regionale;
- b) per lo sviluppo delle strutture bibliotecarie.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono volti a:

- a) promuovere e sostenere l'attività dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;
- b) favorire la realizzazione di specifici progetti bibliografici e per la valorizzazione del patrimonio librario antico, raro e di pregio;
- c) sostenere le iniziative proposte dalle Province per l'attuazione del prestito interbibliotecario;
- d) promuovere la realizzazione di iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari;
- e) sostenere lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia e l'attività d'itale associazione;
- f) sostenere, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'attività svolta a favore della rete bibliotecaria regionale da parte dei poli SBN presenti nella regione.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono volti a promuovere la diffusione sul territorio regionale di strutture da adibire a biblioteca aperta al pubblico.

Capo V

CONTRIBUTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI E ALLE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 7.

Oggetto dei contributi

1. I contributi di cui agli art. 11 e 14 della legge sono destinati al finanziamento delle iniziative aventi ad oggetto:

a) l'incremento e la conservazione del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio, mediante l'effettuazione di spese per:

- 1) l'acquisto di libri, periodici e altri mezzi e sussidi di informazione e documentazione, anche su supporti informatici;
- 2) la conservazione del materiale bibliografico e documentario mediante attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
- 3) nell'ambito dei sistemi: il potenziamento e l'incremento delle sezioni ragazzi e multimediali, nonché l'incremento delle sezioni librerie dedicate ai portatori di handicap, con particolare riferimento alle persone non vedenti e ipovedenti, ivi compreso l'acquisto degli strumenti necessari per rendere fruibile questa tipologia di documenti; l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze e di documenti di interesse locale, anche attraverso la digitalizzazione e l'editoria elettronica;


4) nell'ambito delle biblioteche di interesse regionale, il potenziamento e l'incremento delle sezioni bibliografiche per la catalogazione del patrimonio antico, raro e di pregio e l'arricchimento delle collezioni possedute;

b) il potenziamento e l'aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica, mediante l'effettuazione di spese per:

- 1) l'acquisto e l'installazione di attrezzature e di programmi informatici e per la relativa assistenza tecnica;
- 2) lo sviluppo del dialogo in rete tra biblioteche diverse per tipologia funzionale e amministrativa, ivi compreso lo sviluppo del prestito interbibliotecario;
- 3) la creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti valido per tutte le biblioteche del sistema;
- 4) l'utilizzo libero e gratuito di internet da parte degli utenti;
- c) l'adeguamento degli arredi, in funzione della migliore conservazione e fruizione pubblica del patrimonio bibliografico posseduto;
- d) la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura, mediante l'effettuazione di spese per l'allestimento di mostre bibliografiche, storiche e artistiche, l'organizzazione di convegni ed altri eventi culturali, la creazione di siti web dedicati e la diffusione sul territorio di pubblicazioni;

e) l'attivazione, nell'ambito dei sistemi bibliotecari, di un servizio bibliobus, volto a consentire e diffondere la lettura nelle zone sprovviste di biblioteca pubblica.

2. I contributi possono essere anche utilizzati, nel limite massimo del 50% dell'importo concesso, per l'assunzione del personale necessario per il funzionamento del sistema ovvero delle singole biblioteche di interesse regionale.



Art. 8.

Disposizioni procedurali

1. Le domande di contributo di cui al presente Capo sono presentate entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. Le domande che pervengono oltre detto termine sono archiviate.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale, ed è corredata della seguente documentazione:

a) programma di attività, con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia indicata all'art. 7, e relativo preventivo di spesa;

b) relazione illustrante le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, comprensiva degli elementi descrittivi delle condizioni, delle modalità e dell'ampiezza della fruizione da parte del pubblico;

c) nel caso dei sistemi, dichiarazione attestante l'ammontare complessivo delle risorse stanziare per l'anno da parte degli enti locali gestori delle biblioteche aderenti al sistema.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le domande ritenute ammissibili sono tutte finanziate, con applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 9, fino al massimo del 100% della spesa indicata nel preventivo di cui al comma 2, lettera a).

5. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso.

6. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli art. 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo e da una dichiarazione attestante gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti.

7. Il contributo è cumulabile con gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità oggetto di contributo regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l'importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale è conseguentemente rideterminato.

Art. 9.

Criteri di determinazione dell'entità dei contributi

1. L'entità dei contributi destinati a sostenere il funzionamento e lo sviluppo dei singoli sistemi è determinata tenendo conto dei seguenti elementi:

a) ampiezza dei rispettivi bacini d'utenza;

b) numero delle biblioteche aggregate;

c) inclusione totale o parziale dell'area di riferimento nel territorio montano;

d) livello dei servizi erogati dal sistema, in rapporto agli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale;

e) programma d'attività e correlato preventivo di spesa presentato dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema;

f) entità delle risorse stanziare complessivamente per il servizio bibliotecario da parte degli enti locali gestori delle biblioteche aderenti.

2. L'entità dei contributi destinati a sostenere il funzionamento e lo sviluppo delle singole biblioteche di interesse regionale è determinata tenendo conto dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei fondi posseduti;

b) natura e livello del servizio svolto;

c) programma d'attività e correlato preventivo di spesa;

d) stato di conservazione dei beni e qualità dei sistemi di conservazione.

Capo VI

Contributi a sostegno di specifici progetti bibliografici e per la valorizzazione del patrimonio librario antico, raro e di pregio ed a sostegno del prestito interbibliotecario

Art. 10.

Oggetto e destinatari dei contributi a sostegno di progetti specifici

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) e dell'art. 16 della legge possono essere concessi agli enti locali e agli altri soggetti gestori di biblioteche aperte al pubblico contributi volti a sostenere l'attuazione di iniziative progettuali concernenti:

a) la realizzazione di bibliografie specifiche, con particolare riferimento alla lingua e cultura friulana;

b) la valorizzazione dei fondi speciali presenti nelle rispettive biblioteche o ad essi affidati a qualsiasi titolo.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a) hanno ad oggetto la catalogazione su supporto informatico del materiale bibliografico nonché la redazione e pubblicazione della bibliografia.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) hanno ad oggetto la catalogazione, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione di beni librari antichi, rari e di pregio e del patrimonio documentale, con particolare riferimento a quello periodico.

Art. 11.


Oggetto e destinatari dei contributi a sostegno del prestito interbibliotecario

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h) della legge, possono essere concessi alle Province contributi per il sostegno di iniziative volte a consentire che gli iscritti al servizio di prestito di ciascuna biblioteca del territorio provinciale aperta al pubblico possono ricevere in prestito volumi, riviste o altri documenti posseduti da una qualsiasi delle altre biblioteche aperte al pubblico presenti nel territorio medesimo.

Art. 12.

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso ai contributi di cui agli artt. 10 e 11 sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire al Servizio entro il termine del 31 gen-



naio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. Le domande che pervengono oltre detto termine sono archiviate.

2. Le domande sono corredate della relazione descrittiva del progetto proposto e del relativo preventivo di spesa.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, le domande sono valutate tenendo conto, in particolare, della qualità del progetto e della sua efficacia, in funzione di una più vasta conoscenza e fruizione del materiale bibliografico o dei beni considerati nel progetto stesso, nonché, per le iniziative di cui alla lettera *b*) del comma medesimo, dell'interesse culturale dei beni stessi e dell'urgenza dell'intervento conservativo o di restauro previsto.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11, le domande sono valutate tenendo conto, in particolare, del numero di abitanti del territorio servito e del numero di biblioteche interessate all'iniziativa.

3. L'entità del contributo da assegnare per ciascuna delle iniziative di cui all'art. 10 ed all'art. 11 è determinata, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, entro il limite massimo dell'80% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili.

4. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 5, 6 e 7.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE

Art. 14.

Oggetto e destinatari dei contributi

1. Gli interventi di cui all'art. 17 della legge sono attuati:

a) mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da associazioni professionali ed istituti specializzati nel settore, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative per la formazione specialistica e l'aggiornamento dei bibliotecari;

b) mediante la concessione di un contributo annuo per il sostegno dell'attività istituzionale della Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche - AIB e per lo sviluppo della sua biblioteca.

Art. 15.

Programmazione e modalità di attuazione delle iniziative formative

1. Le singole iniziative previste dall'art. 14, comma 1, lettera *a*) sono individuate nell'ambito del Piano annuale, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi.

2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa, individua le spese ammissibili, determina l'ammontare del contributo e definisce le relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 è stipulata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale.

4. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.

5. È fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

Art. 16.

Contributi a favore dell'AIB

1. Il contributo di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b*) è concesso su presentazione al Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, del programma di attività, con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare, e del relativo preventivo di spesa.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per l'aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca specializzata, per l'acquisto di attrezzature anche informatiche, nonché per l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e analoghe iniziative concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti nella regione.

3. L'entità del contributo da assegnare è determinata entro il limite massimo dell'80% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili.

4. Per l'erogazione e la rendicontazione del contributo si applicano le disposizioni recate dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, con riferimento all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

Capo VIII

CONTRIBUTI PER EDIFICI A USO BIBLIOTECHE

Art. 17.

Oggetto e beneficiari degli interventi


1. Gli interventi di cui all'art. 15 della legge sono attuati mediante la concessione, agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche, di contributi in conto capitale e di contributi pluriennali, non superiori a dieci anni, a titolo di concorso nelle spese da sostenere per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a biblioteche aperte al pubblico.

Art. 18.

Determinazione della spesa ammissibile e della misura del contributo

1. La spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 17 viene determinata ai sensi della legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e comprende altresì:

a) il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile necessari alla realizzazione dell'intervento;



b) la spesa per l'acquisto di attrezzature ed arredi degli immobili adibiti a biblioteche.

2. I contributi in conto capitale sono concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile. I contributi costanti pluriennali sono concessi in misura non superiore al 7 per cento annuo della spesa ammissibile.

Art. 19.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate al Servizio entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande che pervengono oltre detto termine non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima dell'iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione della struttura a biblioteca aperta al pubblico;

b) dettaglio preventivo di spesa;

c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto, indicazione degli organi sociali e loro composizione, qualora non già in possesso del Servizio.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 20.

Criteri e modalità di valutazione delle domande

1. Nell'ambito delle domande ammissibili a contributo sono considerate prioritarie quelle che attengono a una o più delle seguenti fattispecie:

a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;

b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario;

c) iniziative che hanno ad oggetto l'ampliamento ed il miglioramento di strutture bibliotecarie già esistenti, finalizzate ad aumentare in modo significativo l'utilizzo delle strutture stesse.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge, tra le domande cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono in ogni caso considerate prioritarie quelle relative ad iniziative destinate a sopperire a condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita.

Art. 21.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

2. La realizzazione delle iniziative di cui all'art. 17 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo è stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso.

3. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.

4. Non è ammesso il trasferimento del contributo già concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Interventi a favore di biblioteche non ancora associate a un sistema

1. Nell'anno in corso, nell'ambito degli interventi a favore della rete bibliotecaria regionale, oltre ai contributi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), possono essere concessi, ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge, anche contributi per il funzionamento e lo sviluppo di biblioteche aperte al pubblico non ancora associate a un sistema, purché le stesse siano gestite da un ente locale e presentino un bacino di utenza non inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Le domande di contributo sono presentate al Servizio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, corredate del programma di attività in corso di attuazione e del relativo preventivo di spesa.

3. La valutazione delle domande e la determinazione dell'entità dei contributi assegnabili, fino al massimo del 100% della spesa indicata nel preventivo di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'ampiezza del bacino di utenza, del livello dei servizi erogati in rapporto agli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale e dei contenuti del programma di attività.

4. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni recate dall'art. 8, commi 5, 6 e 7.


Art. 23.

Altre disposizioni transitorie

1. Per l'anno in corso, le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Sono fatte salve le domande già pervenute, ancorché non corredate di tutta la documentazione prevista, purché integrate degli elementi necessari per la loro valutazione entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

2. Per l'anno 2009, le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate entro il 30 aprile.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle domande già prodotte per il riconoscimento della qualifica di biblioteca di interesse regionale ai sensi dell'art. 5 nonché alle proposte progettuali già avanzate per l'individuazione di nuovi sistemi ai sensi del-



l'art. 3 e per la realizzazione di iniziative formative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), purché le stesse siano integrate, ove necessario, entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio. I termini del procedimento di cui agli artt. 3, comma 2 e 5, comma 4 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'individuazione dei sistemi già effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge mantiene efficacia, sino alla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 3, comma 3, conseguente all'eventuale riagggregazione in forma diversa dei sistemi stessi.

5. Il Servizio provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla revisione delle biblioteche già riconosciute di interesse regionale in base alla normativa previgente, verificando la sussistenza delle caratteristiche e degli elementi indicati all'art. 4 ed effettuando la valutazione di cui all'art. 5. Sulle risultanze dell'istruttoria viene acquisito il parere della Conferenza di cui all'art. 6 della legge. La conferma della qualifica di biblioteca di interesse regionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 24.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2008, n. 0264/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69-74 della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 69, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale la regione sostiene progetti che prevedono azioni a favore di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati per le finalità previste dagli

artt. 44, comma 2, lettere d), e), i) e dagli artt. 50 e 51 della legge regionale n. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto, altresì, il comma 70 del citato art. 4 della legge regionale n. 1/2007, il quale dispone che le modalità e i criteri di finanziamento siano definiti con regolamento regionale;

Atteso che il comma 71 del medesimo art. 4, pur abrogando il regime regolamentare previgente, fa salve e conferma le finalità del progetto pilota a suo tempo emanato per fronteggiare le problematiche in questione, in attuazione del Piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale n. 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1913;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69-74 della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, NONCHÉ DETENUTE ED EX DETENUTE PRESENTATI DA ENTI LOCALI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMII DA 69 A 74 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 69, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) per il perseguimento delle finalità degli artt. 44, 50 e 51 della legge regionale n. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).



Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Il presente regolamento intende offrire opportunità e risorse a valenza socio-educativa e di reinserimento sociale a favore di minori con problemi di disadattamento e di devianza all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di infraventunenni dell'area penale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile nonché a favore di persone detenute, dell'area penale esterna o che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale attraverso la razionalizzazione, l'ottimizzazione e lo sviluppo di azioni in loro sostegno.

2. Nell'ambito delle previsioni di intervento di cui agli artt. 44, 50 e 51 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi sono incentrati maggiormente sulla prevenzione per quanto attiene ai minori e agli infraventunenni, e maggiormente sull'inserimento sociale per quanto attiene agli adulti dell'area del penale.

Art. 3.

Oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento:

a) progetti nel campo educativo, formativo e del tempo libero rivolti a minori e infraventunenni in situazioni di disagio trattate nell'ambito dell'area penale minorile;

b) progetti di collaborazione tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, di tipo educativo/formativo, finalizzati a prevenire il disagio adolescenziale, anche mettendo in atto percorsi scolastici o formativi personalizzati, destinati a minori e a infraventunenni dell'area penale minorile;

c) progetti di sostegno psicoterapeutico individuale e familiare per minori e infraventunenni in situazione di disagio trattate nell'ambito dell'area penale minorile;

d) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di minori e infraventunenni;

e) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di minori e infraventunenni dell'area penale con problematiche multiple di disadattamento;

f) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di madri minori con figli;

g) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di madri con figli minori;

h) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere o dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e ammessi al regime del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

i) progetti che prevedono forme incentivanti allo studio o alla formazione per detenuti, per persone in esecuzione penale esterna o persone che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale frequentanti corsi di formazione professionale;

l) iniziative socio-culturali in carcere: progetti elaborati e programmati che siano coerenti con le attività già presenti e con i piani educativi, di recupero e di risocializzazione svolti presso ciascuna sede.

2. La durata dei progetti deve essere annuale o biennale.

Art. 4.

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3 sono:

a) gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni;

b) le Agenzie di spettacolo e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale;

c) i soggetti del terzo settore di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2006 operanti nel settore penitenziario, della devianza e del disadattamento.

Art. 5.

Criteri di riparto

1. Lo stanziamento del capitolo di spesa è suddiviso in due quote riservate, rispettivamente:

a) per il 50% alle azioni finanziabili indicate all'art. 3, comma 1, lettere da a) a f);

b) per il 50% alle azioni finanziabili indicate all'art. 3, comma 1, lettera da g) a l).

2. Gli interventi sono finanziati proporzionalmente sulla base degli importi richiesti a finanziamento, verificata la loro ammissibilità.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3 del presente regolamento devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande, indirizzate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, sono formulate come da allegato A e corredate dalla scheda progetto di cui all'allegato B; i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) allegano, inoltre, i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato di Onlus resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia di documentazione amministrativa);

c) ogni altra documentazione utile per comprovare la natura dell'Ente o dell'associazione, nonché la competenza dello stesso a svolgere l'attività nel settore in argomento.

3. Il progetto è corredato dal parere favorevole degli Istituti Penali (IP) o dell'ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di competenza specifica e territoriale per gli adulti di cui all'art. 2 o dell'ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) per i minori e gli infraventunenni di cui all'art. 2 che, a tal fine, provvedono alla sottoscrizione della scheda progetto di cui all'allegato B.



4. Nel caso in cui lo stesso soggetto di cui all'art. 4 intenda presentare più progetti, ognuno di essi deve formare oggetto di apposita e distinta domanda.

Art. 7.

Spese ammesse al contributo regionale

1. Il finanziamento regionale concorre a sostenere:

a) spese per il personale specificatamente sostenute per la realizzazione del progetto fino ad un massimo del 50% del costo del progetto medesimo. Il limite del 50% non si applica ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c;

b) rimborsi delle seguenti spese sostenute dai volontari nell'espletare le attività strettamente correlate al progetto:

1) costo per l'acquisto di titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici fino all'80% della spesa sostenuta;

2) spesa per pedaggi autostradali;

3) rimborso chilometrico: è rimborsabile il costo di 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;

4) spese per vitto fino a un massimo di euro 10,00 per pasto/persona;

c) rimborso spese sostenute dall'utenza inserita nel progetto per l'espletamento delle attività previste dal medesimo soltanto qualora tali spese non siano istituzionalmente dovute dal soggetto destinatario dei finanziamenti di cui all'articolo:

1) costo per l'acquisto di titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici;

2) spese per vitto fino a un massimo di euro 10,00 per pasto/persona;

d) spese relative alle attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio fino ad un massimo del 2% del costo del progetto;

e) spese per l'acquisto di materiali e di attrezzature, strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del costo complessivo del medesimo, nonché spese per l'acquisto di beni personali destinati all'utenza per lo svolgimento delle attività previste nel progetto;

f) spese per incentivi alle attività di studio o di formazione svolte a favore dell'utenza coinvolta nel progetto.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Il progetto può essere co-finanziato anche con altri contributi purché non si superi la spesa massima prevista per il progetto medesimo.

Art. 9.

Concessione, erogazione e rendicontazione

1. I contributi vengono concessi a favore dei soggetti i cui progetti rispondano ai requisiti previsti di cui agli artt. 2 e 3.

2. I contributi concessi agli aventi diritto vengono erogati con le seguenti modalità:

a) per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) in via anticipata per l'intero ammontare;

b) per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) nelle seguenti modalità:

1) 70% a titolo d'acconto;

2) 30% a saldo a fronte della presentazione della rendicontazione.

3. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi degli artt 41, 42 e 43 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), va trasmessa alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

4. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, vengono valutate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale che provvederà a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto di proroga.

Art. 10.

Verifiche

1. Ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente della Direzione centrale salute e protezione sociale provvede alle previste verifiche.

Art. 11.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche della modulistica allegata al presente regolamento si provvede con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Norme transitorie


1. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire alla competente Direzione centrale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione n. 5 novembre 2007, n. 0352/Pres. (Regolamento previsto dall'art. 4, comma 70, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità).

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della regione n. 0352/Pres/2007.



Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

09R0087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2008, n. **0265/Pres.**

Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale). Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), ed in particolare l'art. 3 che definisce i requisiti per l'iscrizione degli enti di servizio civile nell'Albo nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che le regioni e le province autonome istituiscano, rispettivamente, Albi su scala regionale e provinciale, in cui possano iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge 64/2001 che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 2 febbraio 2006, recante «Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale», che indica le modalità per l'iscrizione nell'Albo nazionale e negli Albi regionali e provinciali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2006, n. 116 con la quale, sulla base del Protocollo d'intesa stipulato tra le Regioni e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile al fine di dare sollecita attuazione al citato decreto legislativo, è stato istituito in via transitoria l'Albo regionale degli enti di servizio civile, in attesa dell'adozione di una disciplina organica della materia da parte della Regione stessa;

Vista la legge regionale n. 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), ed in particolare l'art. 18, che demanda alla Regione il compito di curare l'Albo regionale degli Enti di servizio civile, e dispone che le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione di dette albo siano stabilite con successivo regolamento, in conformità alle norme nazionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1934;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11. (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale) in conformità all'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) disciplina le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo regionale degli enti servizio civile.

Art. 2.

Soggetti iscrिवibili e requisiti

1. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale):

a) assenza di scopo di lucro;


b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1 della legge 64/2001;

d) svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni;

2. Ulteriore condizione è la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale dell'ente, della «Carta di impegno etico del servizio civile nazionale».

3. Gli enti e le organizzazioni devono svolgere attività nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi indicati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2007.



Art. 3.

Sezioni di iscrizione

1. L'albo regionale è suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

a) nella sezione A dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nella regione stessa e in non più di altre 3 regioni;

b) nella sezione B dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti in altri albi regionali o provinciali;

c) nella sezione C dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti nell'Albo nazionale.

Art. 4.

Modalità di iscrizione all'albo

1. All'iscrizione all'albo regionale per il Servizio civile si provvede secondo le modalità di seguito descritte:

a) richiesta all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) del codice di utenza e della password di accesso al sistema informatico Helios utilizzando il modello di richiesta reperibile sul sito internet dell'UNSC www.serviziocivile.it;

b) inserimento dei dati dell'ente richiedente nel sistema Helios utilizzando il codice di utenza;

c) trasmissione al competente Servizio della Regione, in formato cartaceo, dell'istanza di iscrizione all'albo sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, unitamente alla documentazione richiesta dalla circolare dell'UNSC di cui al comma 3.

2. il competente Servizio provvede ad informare gli enti circa l'apertura dei termini per l'iscrizione all'albo tramite gli strumenti di comunicazione istituzionale della Regione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla circolare dell'UNSC del 2 febbraio 2006 «Norme sull'accredimento degli enti di servizio civile nazionale» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del direttore del servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata.

2. La fase istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Ogni variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo deve essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta giorni.

4. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale n. 11/2007.

Art. 6.

Cancellazione dall'albo

1. Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2, ovvero su richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del direttore del servizio civile la cancellazione dall'albo.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati già iscritti nell'Albo regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2006, n. 116 rimangono iscritti previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti dall'art. 2.

TONDO

09R0076

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 14.

Misure per migliorare la qualità della vita dei pazienti in terapia anticoagulante.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 93 dell'11 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto predispone progetti-obiettivo azioni programmate e tutte le iniziative idonee dirette a fronteggiare le malattie congenite e/o acquisite che comportano trombofilie e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associata alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al miglioramento della qualità delle cure per i cittadini che eseguono terapia cronica con anticoagulanti orali o eparina;

b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;

c) a migliorare l'educazione e la conoscenza sociale generale per la conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

d) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino in terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;

e) a provvedere all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi;



f) ad acquisire coagulometri portatili, per pazienti che si trovino in particolari condizioni di necessità cliniche e logistiche individuate dai centri di sorveglianza in accordo con i medici curanti.

Art. 2.

Terapia con farmaci anticoagulanti

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri eventuali strumenti di programmazione indicano alle aziende ULSS, sentito l'istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

- a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;
- b) programmare gli interventi sanitari su tali patologie.

Art. 3.

Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA)

1. Le aziende ULSS, presso le quali sono istituiti i centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA), provvedono a fornire gratuitamente, ai cittadini che ne abbiano bisogno, la necessaria terapia con farmaci anticoagulanti oltre che agli eventuali presidi sanitari che si rendano necessari.

2. Ad ogni cittadino affetto da patologia che richiede la terapia cronica con farmaci anticoagulanti è fornita, a cura dell'azienda sanitaria in cui il paziente risiede, una tessera personale.

3. Tutti i pazienti in possesso della tessera personale hanno diritto, dietro prescrizione medica, alla erogazione gratuita delle prestazioni dei CSA, nonché di quanto sarà ritenuto necessario alla trattazione del caso.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con provvedimento, d'intesa con le organizzazioni sindacali, i compiti e le attività dei medici di medicina generale in attuazione di quanto previsto dall'art. 1.

Art. 4.

Interventi regionali

1. Nell'ambito della programmazione sanitaria la Regione del Veneto predispone interventi per:

- a) l'istituzione di servizi specialistici per l'assistenza ai pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che tengano conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone di residenza e dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilia;
- b) l'istituzione di CSA a livello ospedaliero, a valenza dipartimentale secondo le linee guida della federazione dei centri di sorveglianza dei pazienti anticoagulati (FCSA);
- c) la opportuna formazione del personale che opera nelle aziende sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale (TAO) al fine di evitare le complicanze trombo emorragiche.

Art. 5.

Compiti dei CSA

1. I CSA organizzati in strutture semplici ambulatoriali, secondo il modello dei centri diabetici, svolgeranno in particolare i seguenti compiti:

- a) analisi del sangue per la valutazione dell'anticoagulazione in rapporto internazionale normalizzato (INR) e tempo di protrombina (PTT);
- b) adeguamento terapeutico della dose giornaliera anticoagulante;
- c) consulenza a reparti e servizi ospedalieri in occasione di ricoveri di pazienti in terapia anticoagulante;
- d) consulenza per i medici di base ed altre strutture specialistiche;
- e) addestramento, istruzione ed educazione sanitaria dei pazienti in terapia anticoagulante;
- f) collaborazione con le associazioni di categoria dei pazienti anticoagulati (AIPA).

Art. 6.

Associazioni di volontariato

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 le aziende ULSS si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre del 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», e successive modificazioni.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio pluriennale 2008-2010.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2008

GALAN

(Omissis).

09R0130



LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 15.

Interventi in favore dei soggetti celiaci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 93 dell'11 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l'erogazione di prodotti senza glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonché l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della regione.

Art. 2.

Modalità ed erogazione del contributo

1. Il diritto da parte dei soggetti di cui all'art. 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all'art. 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» è garantito attraverso l'erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia è regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

3. L'importo del contributo di cui al comma 1 è indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell'importo in base al sesso, è autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.

Art. 3.

Modalità operative

1. I buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2001, n. 154.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;

b) i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento in quattro parti dell'importo stabilito nella tabella allegata alla presente legge;

c) le modalità operative relative alla consegna dei buoni acquisto;

d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;

e) le modalità di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;

f) le modalità per il rimborso.

3. Le aziende ULSS:

a) provvedono a dare applicazione alla presente legge secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;

b) provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;

c) rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;

d) inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull'applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.

Art. 4.

Norma transitoria

1. L'importo del contributo mensile così come individuato nella tabella A allegata alla presente legge è erogabile a decorrere dal 10 gennaio 2009 e fino alla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), è comunque ammessa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti con decorrenza dal 10 gennaio 2009.



Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, riferiti alle prestazioni non ricomprese nei LEA garantiti dalla normativa nazionale e quantificati in € 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte prelevando le risorse allocate nelle partite n. 3, n. 4 e n. 6 dell'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» viene aumentata di € 1.580.000,00 per gli esercizi 2009 e 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2008

GALAN

(Omissis).

09R0131

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 «Disposizioni in materia tributaria» e abrogazione della legge regionale n. 14 dicembre 1990, n. 43 «Determinazione della tassa automobilistica regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 dell'11 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aggiunta dell'art. 1-bis alla legge regionale n. 24 dicembre 2001, n. 40

«Disposizioni in materia tributaria»

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis - Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che perda il possesso di un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale versata è in corso di validità, può richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quotate del pagamento effettuato.

2. Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo.

3. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

4. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.».

Art. 2.

Abrogazione della legge regionale n. 14 dicembre 1990, n. 43 «Determinazione della tassa automobilistica regionale»

1. La legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 «Determinazione della tassa automobilistica regionale» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2008

Galan

(Omissis).

09R0132

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 17.

Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;



b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;

c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

Art. 2.

Finalità e ambito di intervento

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;

b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;

c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;

d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;

e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

a) tempo libero e sport;

b) informazione;

c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;

d) promozione delle pari opportunità;

e) volontariato e servizio civile volontario;

f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;

g) orientamento scolastico e lavorativo;

h) accesso al mercato del lavoro;

i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;

j) partecipazione culturale;

k) promozione della creatività e della produzione artistica.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

Art. 3.

Programmazione triennale regionale

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione» e al piano socio-sanitario regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

«Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», individua in particolare:

a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;

b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;

e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;

f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

g) le modalità per il monitoraggio del programma.

2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all'art. 128 della legge regionale n. 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'art. 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'art. 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Il Programma triennale mantiene validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma triennale.

5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera i).

Art. 4.


Attività regionale di coordinamento e attuazione

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all'art. 3, definisce le linee guida per:

a) il coordinamento regionale dei servizi denominati «Informa giovani», qualora istituiti;

b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56;

e) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.



2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione».

4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;

b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;

c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;

d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;

e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

Art. 5.

Comitato regionale per le politiche giovanili

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'art. 3:

a) coordina gli interventi di cui all'art. 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;

b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;

c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

Art. 6.

Programmazione dei comuni e delle comunità montane

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell'art. 3, comma 5.

Art. 7.

Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, e ne disciplina il funzionamento.

3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'art. 5.

5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'art. 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'art. 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani» e successive modificazioni.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani», come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 «Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani» e dall'art. 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:

a) quanto ad € 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'art. 3, utilizzando le risorse allocate nell'UPB U0148 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;



b) quanto ad € 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'art. 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 «Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

GALAN

09R0133

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2008, n. 47.

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 30 del 24 settembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Art. 2.

Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2008, di uccelli appartenenti alle specie allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge.

2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 20,00 a soggetto.

3. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 30 novembre 2008.

4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attività di cattura.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2009 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INES) ed al competente ufficio della giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 settembre 2008

Il vicepresidente: GELLI

(Omissis)

09R0090

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 48.

Disposizioni speciali relative ai beni immobili destinati a finalità espositive o congressuali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 31 dell'8 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di perseguire la valorizzazione ed il potenziamento dell'attività del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, la Regione Toscana può concedere i beni immobili di proprietà regionale destinati a finalità espositive o congressuali, al soggetto di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1998, n. 54 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della società del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia) ad un canone pari al 10 per cento di



quello determinato in applicazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 settembre 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008

09R0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 ottobre 2008, n. 49/R.

Regolamento ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 dell'8 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) ed il particolare l'art. 19 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina delle attività di formazione ed aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 7 luglio 2008, n. 4 adottata previa acquisizione del parere del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole con osservazione della 1ª commissione consiliare espresso nella seduta del 9 settembre 2008:

Dato atto che tale osservazione è stata accolta;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2008, n. 763 che approva il regolamento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale;

E M A N A
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la formazione e l'aggiornamento periodico degli operatori delle strutture di polizia comunale e provinciale in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65.

Art. 2.

Organizzazione generale della formazione

1. Le attività formative di competenza sono programmate e realizzate dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 12/2006.

2. Al fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate dagli enti locali nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli operatori delle strutture di polizia, in collaborazione con i medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative in aree specifiche, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini il rapporto con la Regione.

3. La progettazione e la realizzazione delle iniziative tiene conto del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con gli enti locali.

Art. 3.

Modalità della formazione

1. I moduli formativi sono di norma realizzati alla presenza dei destinatari.


2. Fermo restando il comma 1, fasi di completamento dell'attività didattica svolta in aula ovvero singoli interventi di aggiornamento su tematiche specifiche, possono essere realizzati con modalità di formazione a distanza, assicurando l'assistenza dei docenti nella predisposizione dei contenuti.

Art. 4.

Sedi dell'attività formativa

1. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori, le iniziative formative sono attivate, per quanto possibile, in sedi decentrate sul territorio regionale e prossime al personale coinvolto.

2. Una medesima iniziativa può essere organizzata in non più di tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo.



3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici.

4. È fatta salva la possibilità di convenzioni con le province per l'utilizzazione di spazi e locali per le attività formative.

Art. 5.

Caratteristiche delle strutture

1. Le strutture adibite all'attività formativa sono dotate delle strumentazioni necessarie a fini didattici; fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, possiedono le seguenti caratteristiche:

a) servizio di reperibilità telefonica dei partecipanti;

b) segreteria e servizio di ricezione, dotati di:

1) fotocopiatrice;

2) telefono;

3) postazione di lavoro dotata di tecnologie dell'informazione e della comunicazione coerenti con gli standard regionali in materia e con possibilità di accedere ad Internet tramite, ove possibile, una connessione sicura alla rete telematica regionale;

c) capienza adeguata al numero dei partecipanti.

Art. 6.

Partecipanti

1. Ad ogni iniziativa formativa partecipano non più di venticinque appartenenti alle polizie municipali e provinciali toscane, a meno che la natura dell'attività formativa non consenta la partecipazione di un maggior numero di persone.

2. Ove la materia affrontata sia caratterizzata da aspetti che riguardano discipline molteplici oppure appaia opportuno un confronto con diverse realtà territoriali, possono essere invitati a partecipare, in qualità di uditori, funzionari provenienti da altre strutture delle amministrazioni locali e statali.

Art. 7.

Docenti

1. I docenti, dotati di un'adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nelle materie oggetto dell'attività formativa nonché di significativa esperienza, sono di norma scelti tra gli iscritti all'apposito albo della scuola interregionale.

2. Per moduli caratterizzati da un elevato contenuto specialistico si può ricorrere a docenti non iscritti all'albo, che risultino comunque in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8.

Tutor

1. In ogni iniziativa il docente è affiancato da un tutor nominato dalla scuola interregionale.

2. Il tutor è scelto tra soggetti che dispongono di un titolo di studio coerente con quello richiesto per i destinatari dell'attività formativa.

3. Il tutor mantiene i rapporti tra i partecipanti al corso e la scuola interregionale; in particolare può condurre gruppi di lavoro ed esercitazioni d'aula.

4. Entro trenta giorni dal termine dell'iniziativa formativa, il tutor presenta alla struttura regionale competente una dettagliata relazione sulle attività formative svolte e sui risultati raggiunti che evidenzia, in particolare, le problematiche eventualmente emerse.

Art. 9.

Testimoni d'aula

1. Qualora si renda necessario per lo svolgimento del programma formativo, alle iniziative potranno prendere parte insieme al docente anche uno o più testimoni d'aula.

2. Il testimone d'aula, individuato tra gli esperti delle materie trattate e dotato di una specifica e comprovata esperienza professionale, approfondisce particolari aspetti del programma didattico.

Art. 10.

Materiale didattico

1. All'inizio del corso, ad ogni partecipante è consegnato adeguato materiale di studio ed approfondimento, sotto forma cartacea oppure di supporto informatico.

2. La scuola interregionale verifica la qualità e l'idoneità del materiale didattico.

Capo II

FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2006

Art. 11.

Destinatari

1. L'iniziativa formativa di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 12/2006 è destinata a coloro che assumono il ruolo di comandante della polizia municipale e provinciale senza avere previamente esperito apposita selezione concorsuale ovvero senza aver rivestito il ruolo di comandante in altro ente locale.

2. Fino all'esaurimento dei posti disponibili, possono partecipare all'iniziativa tutti i comandanti ed i responsabili apicali di struttura appartenenti alla categoria D ovvero dirigenti, individuati prioritariamente secondo il criterio della data più recente di nomina.


Art. 12.

Contenuti

1. In relazione alle mansioni del comandante del corpo di polizia municipale e provinciale, l'iniziativa formativa ha come scopo, in particolare, l'acquisizione delle tecniche manageriali ed organizzative finalizzate alla:

a) direzione della struttura di polizia dell'ente locale;

b) gestione del personale;



c) comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione.

2. I contenuti fondamentali dell'iniziativa sono indicati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 13.

Attivazione

1. L'iniziativa di cui all'art. 12 è attivata una sola volta durante l'anno solare nei confronti di tutti coloro che non hanno frequentato il relativo corso immediatamente precedente.

2. A tal fine, i comuni e le province comunicano tempestivamente alla scuola interregionale i nominativi di coloro che assumono il comando della loro struttura di polizia, nonché la tipologia di procedura selettiva seguita per l'affidamento dell'incarico.

Capo III

PRIMA FORMAZIONE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 14.

Corsi di prima formazione per categoria C

1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria C si svolgono in due sessioni:

a) una sessione primaverile con inizio entro il 31 maggio, per coloro che sono entrati in servizio entro il 31 marzo del medesimo anno;

b) una sessione autunnale con inizio entro il 30 novembre, per coloro che sono entrati in servizio entro il 30 settembre del medesimo anno.

2. Al fine di un'adeguata programmazione dei corsi, i comuni, le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria C che prevedono di effettuare nell'anno solare seguente.

3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla scuola interregionale al momento dell'entrata in servizio.

Art. 15.

Corsi di prima formazione per categoria D

1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria D sono normalmente attivati una volta durante l'anno solare nei confronti di tutti coloro che non abbiano frequentato il relativo corso immediatamente precedente.

2. A tal fine, i comuni e le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria D che prevedono di effettuare nell'anno solare seguente.

3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla scuola interregionale al momento dell'entrata in servizio.

Sezione II

PRIMA FORMAZIONE PER CATEGORIA C

Art. 16.

Finalità e contenuti.

1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria professionale C è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.

2. Il corso sviluppa contenuti formativi adeguati per consentire:

a) efficienza nell'inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;

b) efficacia nello svolgimento del servizio.

3. Il corso è frequentato durante lo svolgimento del periodo di prova ed ha una durata di non meno di centocinquanta ore comprensive di formazione teorica e pratica, secondo quanto indicato nell'allegato al presente regolamento.

4. La formazione teorica cura:

a) il perfezionamento della professionalità;

b) la preparazione psicologica ed etica del candidato, compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;

c) l'addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.

5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative, da svolgere anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.

6. I contenuti fondamentali dell'iniziativa sono indicati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 17.

Organizzazione dell'attività didattica.

1. L'attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.

Art. 18.

Verifica finale.

1. La verifica finale della preparazione si svolge entro quindici giorni dalla conclusione delle attività formative.

2. La verifica consiste in un colloquio inerente le materie oggetto dell'attività formativa diretto ad accertare il livello di conoscenze raggiunto.

3. La commissione valuta positivo ovvero non positivo l'esito della prova.

4. Il segretario della commissione redige il verbale della verifica, conservato dalla scuola interregionale.

5. In caso di documentato impedimento a partecipare alla verifica di un candidato, la commissione può deliberare di riunirsi in una seconda sessione anche oltre il termine di cui al comma 1.

Art. 19.

Esito della verifica.

1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore previste per il corso.



2. Al termine dell'attività, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato con l'esito della verifica finale.

3. Dopo lo svolgimento della verifica, la scuola interregionale comunica l'esito della medesima all'ente di provenienza dell'operatore.

4. L'esito della verifica non pregiudica l'assunzione definitiva dell'operatore da parte dell'ente locale.

Art. 20.

Commissione di verifica.

1. La commissione di verifica è composta da:

- a) un docente del corso, con funzioni di presidente;
- b) due esperti in materia di polizia locale, scelti tra comandanti oppure ufficiali di strutture di polizia municipale o provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo;
- c) un segretario, designato dalla scuola interregionale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 21.

Assunzione tramite corso-concorso

1. Il personale vincitore di corso-concorso organizzato dall'ente presso cui è assunto non è tenuto alla frequenza del corso di prima formazione di cui al presente capo.

2. Il corso-concorso consiste in almeno centocinquanta ore di formazione ed ha contenuti conformi a quanto indicato nell'allegato al presente regolamento.

3. Il settore competente della Regione valuta la conformità di cui al comma 2.

4. L'ente locale trasmette ogni documentazione idonea alla verifica di cui al comma 3 almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività formativa.

Sezione III

PRIMA FORMAZIONE PER CATEGORIA D

Art. 22.

Finalità e contenuti.

1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria D è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.

2. Il corso sviluppa contenuti formativi volti ad un'adeguata preparazione per consentire:

- a) efficienza nell'inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
- b) efficacia nello svolgimento del servizio.

3. Il corso ha una durata di non meno di ottanta ore, comprensive di formazione teorica e pratica secondo quanto indicato nell'allegato al presente regolamento.

4. La formazione teorica cura:

- a) il perfezionamento della professionalità;
- b) la preparazione psicologica ed etica del candidato compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
- c) l'addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.

5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative che si svolgono anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.

6. I contenuti fondamentali dell'iniziativa sono indicati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 23.

Organizzazione dell'attività didattica.

1. L'attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.

2. Al termine dell'attività ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.

Capo V

ALTRI INTERVENTI FORMATIVI

Art. 24.

Qualificazione professionale e specializzazione

1. Gli interventi di qualificazione professionale, di specializzazione ed i seminari monografici hanno come scopo:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche;
- b) il perfezionamento delle conoscenze in gruppi omogenei di personale che già operano nelle strutture.

2. La scuola interregionale organizza gli interventi ed i seminari di norma su richiesta della Regione.

3. I moduli di aggiornamento possono essere attivati anche a fronte di interventi normativi organici e di carattere innovativo, che comportano necessità di adeguamento in tempi brevi della preparazione degli operatori.

Art. 25.

Destinatari

1. Gli interventi di cui all'art. 24 sono suddivisi in moduli di formazione tecnico-specialistica destinati, in modo differenziato a:

- a) agenti;
- b) personale addetto al coordinamento e controllo;
- c) responsabili di struttura.

2. Il numero delle edizioni e le sedi degli interventi sono adeguati alle richieste di partecipazione.


3. Una medesima iniziativa può essere organizzata, nello stesso periodo di tempo, in non più di tre sedi territoriali.

Art. 26.

Elevata specializzazione.

1. I moduli di elevata specializzazione sono riservati a personale appartenente alla categoria D ed ai dirigenti.

2. I moduli sono destinati a soddisfare le esigenze di formazione avanzata necessarie ai responsabili di una struttura di polizia locale, tenendo conto della complessità delle funzioni e del ruolo ricoperto nella comunità di riferimento.



3. Le iniziative di cui al presente articolo sono caratterizzate da approfondimenti a carattere multidisciplinare, con particolare attenzione alle tematiche inerenti:

- a) alla sicurezza urbana;
- b) alla progettazione ed attivazione delle politiche integrate;
- c) ai sistemi di prevenzione dei fenomeni che generano insicurezza nella popolazione.

4. Al fine di realizzare iniziative che tengano conto delle più recenti elaborazioni scientifiche, la Regione e la scuola interregionale sviluppo collaborazione con realtà formative, didattiche e di alta specializzazione, italiane e straniere.

Art. 27.

Formazione del personale assunto a tempo determinato

1. Il corso di formazione per gli agenti a tempo determinato si svolge presso l'ente che ha proceduto all'assunzione, entro il primo mese di servizio.

2. Il corso consiste in almeno venti ore di formazione ed ha i seguenti contenuti:

- a) principi fondamentali del sanzionamento amministrativo;
- b) elementi di presidio territoriale;
- c) altri argomenti eventuali in base alla destinazione di servizio dell'operatore.

3. La fase formativa può prevedere periodi di affiancamento ad altro operatore di ruolo appartenente almeno alla medesima qualifica professionale.

4. Il responsabile della struttura presso il quale si svolge l'attività formativa rilascia all'interessato un attestato di frequenza.

5. Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro che hanno:

- a) prestato la propria attività per almeno sessanta giorni in una struttura di polizia locale;
- b) ottenuto l'idoneità in una selezione concorsuale per l'accesso alla polizia locale;
- c) già svolto l'attività di formazione di cui al comma 1.

Art. 28.

Attestato di partecipazione.

1. Con esclusione dell'intervento di cui all'art. 27, al termine degli interventi formativi di cui al presente capo, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.

2. L'attestato è rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle ore di formazione.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 ottobre 2008

Il Vicepresidente: GELLI

(Omissis)

09R0092

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 4 0 4 *

€ 3,00

